

INPS

Istituto Nazionale
Previdenza Sociale



Direzione Centrale □
delle Prestazioni □

Roma, 22-12-2004

AI DIRETTORI REGIONALI
AI DIRETTORI PROVINCIALI e SUBPROVINCIALI
AI DIRETTORI DELLE AGENZIE

Messaggio n. 41682

Allegati 1

OGGETTO: ||**Tabelle del rinnovo delle pensioni per l'anno 2005.**||

In attesa dell'emanazione della circolare, si trasmettono in allegato le tabelle utilizzate per il rinnovo delle pensioni per l'anno 2005.

II DIRETTORE CENTRALE DELLE PRESTAZIONI
Nori

§Allegato 1.



Istituto Nazionale Previdenza Sociale



Direzione centrale delle Prestazioni

Rinnovo 2005 - Tabelle

Decreto 20 novembre 2004
Gazzetta Ufficiale n. 289 del 10 dicembre 2004

INDICE

Importi delle pensioni per l'anno 2004 Valori definitivi	Trattamenti minimi, assegni vitalizi, pensioni sociali e assegni sociali	A.1	pag. 4
	Aumenti per costo vita	A.2	
	Trattamenti minimi LSU decreto legislativo 81/2000	A3	
	Trattamenti minimi LSU articolo 50, legge 289/2002	A3bis	
	Importo aggiuntivo	A4	
Importi delle pensioni per l'anno 2005 Valori previsionali	Trattamenti minimi, assegni vitalizi, pensioni sociali e assegni sociali	B.1	pag. 5
	Aumenti per costo vita	B.2	
	Trattamenti minimi LSU decreto legislativo 81/2000	B.3	
	Trattamenti minimi LSU articolo 50, legge 289/2002	B.3bis	
	Importo aggiuntivo	B.4	pag. 6
	Disposizioni legislative per aumenti costo vita	B.5	
Importi dei trattamenti minimi delle pensioni di Fondi speciali (per gli anni 2000, 2001, 2002, 2003, 2004 e 2005)	Fondo Clero	C.1	pag. 7
	Fondo Addetti Imposte di consumo	C.2	
	Fondo Dipendenti Aziende del Gas	C.3	
	Fondo Dipendenti Aziende Elettriche	C.4	
	Fondo Esattoriali	C.5	pag. 8
	Fondo Addetti Servizi di Trasporto	C.6	
	Fondo Telefonici	C.7	
	Fondo per il Personale di Volo	C.8	
Limiti di reddito per l'integrazione al minimo delle pensioni	Fondo lavoratori dipendenti	D.1	pag. 9
	Gestioni dei lavoratori autonomi	D.2	pag. 10
	Lavoratori autonomi: pensioni di invalidità erogate ad invalidi che non hanno compiuto l'età per il pensionamento di vecchiaia	D.3	
	Pensioni con decorrenza compresa nell'anno 1994	D.4	pag. 11
	Pensioni con decorrenza successiva all'anno 1994	D.5	pag. 12
	Legge 385 del dicembre 2000	D.6	
Integrazione degli assegni di invalidità	Limiti di reddito annuo che escludono l'integrazione	E.1	pag. 13
Pensioni di inabilita'	Assegno di accompagnamento (Art.5 legge 222/84)	E.2	pag. 14
Cumulo degli assegni di invalidità con i redditi del beneficiario	Limiti di reddito	E.1	pag. 15
	Importi dei limiti	E.2	
Cumulo delle pensioni ai superstiti con i redditi del beneficiario	Limiti di reddito	G.1	pag. 16
	Importi dei limiti	G.2	pag. 17
Maggiorazione sociale dei trattamenti minimi	Importi e limiti di reddito per il diritto alla maggiorazione sociale.	H.1	pag. 18
	Importi e limiti di reddito per l'incremento della maggiorazione sociale dei trattamenti minimi	H.2	pag. 19
Pensioni sociali – assegni sociali	Pensioni Sociali	L.1	pag. 20
	Pensione sociale NO aumenti art.67 L.448/1998 e art.52 L.488/1999	L.2	pag. 21
	Aumento della pensione sociale.	L.3	pag. 22
	Aumento degli assegni vitalizi.	L.4	pag. 23
	Assegni sociali	L.5	pag. 24
	Assegno sociale NO aumenti art.67 L.448/1998 e art.52 L.488/1999	L.6	pag. 25
	Aumento dell'assegno sociale	L.7	pag. 26
	Maggiorazione dell'assegno sociale	L.8	pag. 27
	Limiti di reddito per l'aumento previsto per pensioni di categoria INVCIV /PS	L.9	pag. 28
	Limiti di reddito per l'aumento previsto per pensioni di categoria INVCIV /AS	L.10	pag. 29
	Limiti di reddito per l'aumento previsto per pensioni di categoria INVCIV /PS (ciechi civili)	L.11	pag. 30
	Limiti di reddito per l'aumento previsto per pensioni di categoria INVCIV /AS (ciechi civili)	L.12	pag. 31

Pensioni ed indennità degli invalidi civili	Limiti di reddito per la concessione delle pensioni ed assegni a mutilati ed invalidi civili e ai sordomuti	M.1	pag. 32	
	Ciechi civili di fascia 6, 8	M.1.1	pag. 33	
	Ciechi civili di fascia 7	M.1.2		
	Ciechi civili di fascia 9	M.1.3	pag. 34	
	Ciechi civili di fascia 10	M.1.4		
	Ciechi civili di fascia 11	M.1.5		
	Ciechi civili di fascia 12, 13, 16, 17	M.1.6	pag. 35	
	Ciechi civili di fascia 14	M.1.7		
	Ciechi civili di fascia 15, 18, 19	M.1.8	pag. 36	
	Sordomuti di fascia 20, 21, 22	M.2.1		
	Sordomuti dai fascia 23,24,25	M.2.2	pag. 37	
	Sordomuti di fascia 26	M.2.3		
	Invalidi civili di fascia 30, 31, 32, 39, 43	M.3.1	pag. 38	
	Invalidi civili di fascia 34, 35, 36, 40	M.3.2		
	Invalidi civili di fascia 33	M.3.3	pag. 39	
	Invalidi civili di fascia 38, 41, 42, 44, 45	M.3.4		
	Invalidi civili di fascia 47	M.3.5	pag. 40	
	Talassemici	M.3.6		
	Aumento INVCIV infrasessantacinquenni	M.4.1	pag. 41	
	Aumento INVCIV invalidi totali tra i sessanta e i sessantacinque	M.5.1	pag. 42	
	Aumento INVCIV ciechi (fasce 7 e 10) tra i sessanta e i sessantacinque	M.5.2	pag. 43	
	Aumento INVCIV ciechi (fasce 6 e 11) ultrasessantacinquenni e ciechi parziali ultrasessantenni (fasce 8, 12, 14, 16 e 17)	M.5.3	pag. 44	
	Aumento INVCIV ciechi (fasce 7 e 10) ultrasessantacinquenni con regole PS	M.5.4	pag. 45	
	Aumento INVCIV ciechi (fasce 7 e 10) ultrasessantacinquenni con regole AS	M.5.5	pag. 46	
	Imposta sul reddito delle persone fisiche in vigore dal 1° gennaio 2003	Scaglioni annui d'imposta	N 1	pag. 47
		Scaglioni mensili d'imposta	N 2	
		NO TAX area	N 3	
Deduzione per assicurare la progressività		N 4	pag. 48	
Detrazione per reddito da pensione		N 5		
Detrazione per coniuge a carico		N 6		
Detrazione per figli a carico		N 7	pag. 49	
Detrazione per figli a carico inferiori a tre anni		N 8		
Detrazione per altre persone a carico		N 9	pag. 50	
Trattamenti pensionistici erogati dalla previdenza complementare		N 10	pag. 51	
Tabella per il calcolo dell'addizionale regionale dell'anno 2004		N 11	pag. 52	
Fasce di retribuzione e reddito pensionabili	Anzianità maturate al 31 dicembre 1992	O 1	pag. 54	
	Anzianità acquisite dal 1° gennaio 1993	O 2		
Massimale di retribuzione	Limiti di cui all'articolo 2, comma 18, legge n. 335 del 1995	O 3	pag. 55	
Minimale retributivo	Accredito dei contributi ai fini delle prestazioni pensionistiche	O 4	pag. 56	
Contributo di Solidarietà	Tabella per il calcolo del contributo di solidarietà per gli anni 2004 e 2005	P 1	pag. 57	
Pensioni ex-INPDAI	Minimali Retributivi, Massimali Retributivi e Tetti Pensionabili	P 2	pag. 58	

IMPORTO DELLE PENSIONI PER L'ANNO 2004

Valori definitivi

1 – TRATTAMENTI MINIMI, ASSEGNI VITALIZI, PENSIONI E ASSEGNI SOCIALI				
Decorrenza	Trattamenti minimi pensioni lavoratori dipendenti e autonomi	Assegni vitalizi	Pensioni sociali	Assegni sociali
1° gennaio 2004	412,18	234,93	303,25	367,97
IMPORTI ANNUI	5.358,34	3.054,09	3.942,25	4.783,61

2 – AUMENTI PER COSTO VITA		
Dal 1° gennaio 2004:	aumento del 2,5 %	fino a euro 1.206,36
	aumento del 2,25 %	oltre euro 1.206,36 e fino a euro 2.010,60
	aumento del 1,875 %	oltre euro 2.010,60

3 – TRATTAMENTI MINIMI LSU (Decreto legislativo n. 81/2000)	
Decorrenza	Trattamento minimo garantito ai pensionati lavoratori socialmente utili
Dal 1° gennaio 2001:	444,52
IMPORTI ANNUI	5.778,76

3 bis – TRATTAMENTI MINIMI LSU (articolo 50, comma 1, legge n. 289/2002)	
Decorrenza	Trattamento minimo garantito ai pensionati lavoratori socialmente utili
Dal 1° gennaio 2003:	472,36
IMPORTI ANNUI	6.140,68

4 – IMPORTO AGGIUNTIVO (Art.70, commi 7, 8, 9 e 10 della legge 388/2000, Finanziaria 2001)		
Aumento massimo	Importo complessivo annuo delle pensioni -limite d'importo-	Calcolo dell'aumento
154,94	5.513,28	Limite di importo – Imponibile pensioni
L'importo aggiuntivo viene attribuito a condizione che:		
Se il pensionato è solo, il reddito IRPEF comprensivo delle sue pensioni non superi il limite di euro	Se pensionato è coniugato, il reddito IRPEF comprensivo delle pensioni non superi il limite di euro	
8.037,51	16.075,02	

IMPORTO DELLE PENSIONI PER L'ANNO 2005

Valori provvisori

1 – TRATTAMENTI MINIMI, ASSEGNI VITALIZI, PENSIONI E ASSEGNI SOCIALI				
Decorrenza	Trattamenti minimi pensioni lavoratori dipendenti e autonomi	Assegni vitalizi	Pensioni sociali	Assegni sociali
1° gennaio 2005	420,02	239,40	309,02	374,97
IMPORTI ANNUI	5.460,26	3.112,20	4.017,26	4.874,61

2 – AUMENTI PER COSTO VITA		
Dal 1° gennaio 2005:	aumento del 1,9 %	fino a euro 1.236,54
	aumento del 1,71 %	oltre euro 1.236,54 e fino a euro 2.060,90
	aumento del 1,425 %	oltre euro 2.060,90

3 – TRATTAMENTI MINIMI LSU (Decreto legislativo n. 81/2000)	
Decorrenza	Trattamento minimo garantito ai pensionati lavoratori socialmente utili
Dal 1° gennaio 2001:	444,52
IMPORTI ANNUI	5.778,76

3 bis – TRATTAMENTI MINIMI LSU (articolo 50, comma 1, legge n. 289/2002)	
Decorrenza	Trattamento minimo garantito ai pensionati lavoratori socialmente utili
Dal 1° gennaio 2003:	472,36
IMPORTI ANNUI	6.140,68

4 – IMPORTO AGGIUNTIVO (Art.70, commi 7, 8, 9 e 10 della legge 388/2000, Finanziaria 2001)		
Aumento massimo	Importo complessivo annuo delle pensioni -limite d'importo-	Calcolo dell'aumento
154,94	5.615,20	Limite di importo – Imponibile pensioni
L'importo aggiuntivo viene attribuito a condizione che:		
Se il pensionato è solo, il reddito IRPEF comprensivo delle sue pensioni non superi il limite di euro	Se pensionato è coniugato, il reddito IRPEF comprensivo delle pensioni non superi il limite di euro	
8.190,39		16.380,78

5 – DISPOSIZIONI LEGISLATIVE PER AUMENTI COSTO VITA

- A norma dell'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, con decorrenza dal 1994 gli aumenti a titolo di perequazione automatica si applicano sulla base del solo adeguamento al costo della vita con cadenza annuale ed effetto dal 1° novembre di ciascun anno, secondo i criteri previsti dall'articolo 24 della legge 28 febbraio 1986, n. 41.
 - A norma dell'articolo 24 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, la percentuale di aumento per variazione del costo della vita si applica per intero sull'importo di pensione non eccedente il doppio del minimo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti; per le fasce di importo comprese tra il doppio ed il triplo del minimo la percentuale di aumento è ridotta al 90 per cento; per le fasce d'importo eccedenti il triplo del minimo la percentuale di aumento è ridotta al 75 per cento.
 - A norma dell'articolo 14 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, con effetto dal 1995 il termine del 1° novembre stabilito, ai fini della perequazione automatica delle pensioni, dall'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, è differito al 1° gennaio successivo di ogni anno.
 - L'articolo 59, comma 13, della legge 30/12/1997, n. 449, dispone che sulle pensioni di importo superiore a cinque volte il trattamento minimo non spetta la perequazione automatica al costo della vita per l'anno 1998. Per le pensioni di importo superiore a cinque volte il minimo e inferiori a tale limite incrementato della quota di perequazione, l'aumento di perequazione per l'anno 1998 è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato.
 - L'articolo 59, comma 13, della legge 30/12/1997, n. 449, dispone che a decorrere dal 1° gennaio 1999 e per un periodo di tre anni l'indice di perequazione delle pensioni:
 - 1) è applicato nella misura del 30 per cento per le fasce di importo dei trattamenti pensionistici comprese tra cinque e otto volte il trattamento minimo INPS;
 - b) non trova applicazione per le fasce di importo superiori a otto volte il predetto trattamento minimo.
- La legge finanziaria 2001 ha modificato la norma stabilendone l'efficacia per un periodo di soli due anni.
- Il provvedimento collegato alla legge finanziaria 1999 dispone che a decorrere dal 1° gennaio 1999, gli importi mensili della pensione sociale di cui all'articolo 26 della legge 30 aprile 1969, n. 153, nonché dell'assegno sociale di cui all'articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335, sono elevati di lire 100.000 mensili.
Per i trattamenti trasferiti all'INPS, ai sensi dell'articolo 10 della legge 26 maggio 1970, n. 381, e dell'articolo 19 della legge 30 marzo 1971, n. 118, il provvedimento dispone che gli aumenti sono corrisposti in una misura che consenta all'avente diritto di raggiungere un reddito pari all'importo della pensione sociale di cui al comma 1, tenendo conto dei criteri adottati per l'accesso e per il calcolo della predetta pensione sociale.
 - La legge 27 dicembre 1999 n.488 di “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato” (legge finanziaria 2000) dispone che a decorrere dal 1° gennaio 2000, gli importi mensili della pensione sociale di cui all'articolo 26 della legge 30 aprile 1969, n. 153, nonché dell'assegno sociale di cui all'articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335, sono elevati di lire 18.000 mensili. L'aumento di 18.000 mensili spetta, anche ai trattamenti trasferiti all'INPS ai sensi dell'articolo 10 della legge 26 maggio 1970, n.381, e dell'articolo 19 della legge 30 marzo 1971, “in misura che consenta all'avente diritto di raggiungere un reddito pari all'importo della pensione sociale o dell'assegno sociale, tenendo conto dei criteri economici adottati per l'accesso e per il calcolo della predetta pensione sociale o dell'assegno sociale”.
 - La legge 23 dicembre 2000 n. 388 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato” (legge finanziaria 2001) dispone che a decorrere dal 1° gennaio 2001, la percentuale di aumento per variazione del costo della vita si applica per intero sull'importo di pensione non eccedente il triplo del minimo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti; per le fasce di importo comprese tra il triplo ed il quintuplo del minimo la percentuale di aumento è ridotta al 90 per cento; per le fasce d'importo eccedenti il quintuplo del minimo la percentuale di aumento è ridotta al 75 per cento.

PENSIONI DEI FONDI SPECIALI DI PREVIDENZA
IMPORTO DEI MINIMI PER GLI ANNI 2000, 2001, 2002, 2003 e 2004
Valori provvisori per il 2005

1 – Fondo Clero			
decorrenza	Fondo Clero	Pensioni liquidate a norma degli articoli 16 e 17 delle leggi n.579 e n.580 del 5 luglio 1961 e dell'articolo 25 della legge 22 dicembre 1973, n. 903	Maggiorazione delle pensioni per ogni anno di contribuzione eccedente il decimo
		importo	
1.1.2000	721.600	150.500	8.285
1.1.2001	740.350	154.410	8.500
euro			
1.1.2002	392,69	81,90	4,51
1.1.2003	402,12	83,87	4,62
1.1.2004	412,18	85,97	4,74
1.1.2005	420,02	87,61	4,84

2 – Fondo Addetti Imposte di consumo		
decorrenza	Importo	
1.1.2000	640.910	
1.1.2001	657.570	
euro		
1.1.2002	348,78	
1.1.2003	357,16	
1.1.2004	366,09	
1.1.2005	373,05	

3 – Fondo Dipendenti Aziende del Gas		
decorrenza	Importo	
1.1.2000	721.600	
1.1.2001	740.350	
euro		
1.1.2002	392,69	
1.1.2003	402,12	
1.1.2004	412,18	
1.1.2005	420,02	

4 – Fondo Dipendenti Aziende Elettriche		
decorrenza	Pensioni con decorrenza anteriore al 1° dicembre 1996	Pensioni con decorrenza dal 1° dicembre 1996 in poi
	importo	
1.1.2000	793.780	721.600
1.1.2001	814.420	740.350
euro		
1.1.2002	431,97	392,69
1.1.2003	442,34	402,12
1.1.2004	453,40	412,18
1.1.2005	462,02	420,02

5 – Fondo Esattoriali	
decorrenza	Importo
1.1.2000	502.860
1.1.2001	515.930
euro	
1.1.2002	273,65
1.1.2003	280,22
1.1.2004	287,23
1.1.2005	292,69

6 – Fondo Addetti Servizi di Trasporto	
decorrenza	Importo
1.1.2000	721.600
1.1.2001	740.350
euro	
1.1.2002	392,69
1.1.2003	402,12
1.1.2004	412,18
1.1.2005	420,02

7 – Fondo Telefonici			
decorrenza	Pensioni dirette con 15 anni di servizio utile, liquidate con decorrenza anteriore al 1° febbraio 1997	Pensioni con decorrenza dal 1° febbraio 1997 in poi	Pensioni di reversibilità con 15 anni di servizio utile
	Importo		
1.1.2000	1.028.120	721.600	719.680
1.1.2001	1.054.850	740.350	738.390
euro			
1.1.2002	559,50	392,69	391,65
1.1.2003	572,93	402,12	401,05
1.1.2004	587,26	412,18	411,08
1.1.2005	598,42	420,02	418,90

8 – Fondo per il Personale di Volo		
decorrenza		Importo
1.1.2000	Per le pensioni con decorrenza anteriore al 1° agosto 1997 non sono previsti trattamenti minimi	721.600
1.1.2001		740.350
euro		
1.1.2002		392,69
1.1.2003		402,12
1.1.2004		412,18
1.1.2005		420,02

LIMITI DI REDDITO PER L'INTEGRAZIONE AL MINIMO DELLE PENSIONI
Articolo 6 della legge 11 novembre 1983, n. 638

1 – PENSIONI DEL FONDO LAVORATORI DIPENDENTI			
Anno	Limiti di reddito personale che escludono l'integrazione al minimo	Limiti di reddito personale che consentono l'integrazione al minimo intero	Limiti di reddito personale che consentono l'integrazione al minimo totale e parziale a seconda dell'importo a calcolo della pensione
1983	Oltre L. 7.177.300	Fino a L. 3.364.300	Da L. 3.364.301 a L. 7.177.300
1984	Oltre L. 8.325.200	Fino a L. 4.006.900	Da L. 4.006.901 a L. 8.325.200
1985	Oltre L. 8.988.200	Fino a L. 4.253.950	Da L. 4.253.951 a L. 8.988.200
1986	Oltre L. 9.776.000	Fino a L. 4.776.700	Da L. 4.776.701 a L. 9.776.000
1987	Oltre L. 10.332.400	Fino a L. 5.041.250	Da L. 5.041.251 a L. 10.332.400
1988	Oltre L. 10.877.100	Fino a L. 5.307.000	Da L. 5.307.001 a L. 10.877.100
1989	Oltre L. 11.759.800	Fino a L. 5.680.100	Da L. 5.680.101 a L. 11.759.800
1990	Oltre L. 12.597.000	Fino a L. 6.085.650	Da L. 6.085.651 a L. 12.597.000
1991	Oltre L. 13.508.300	Fino a L. 6.496.150	Da L. 6.496.151 a L. 13.508.300
1992	Oltre L. 14.640.600	Fino a L. 7.188.450	Da L. 7.188.451 a L. 14.640.600
1993	Oltre L. 15.021.500	Fino a L. 7.407.550	Da L. 7.407.551 a L. 15.021.500
1994	Oltre L. 15.661.100	Fino a L. 7.758.250	Da L. 7.758.251 a L. 15.661.100
1995	Oltre L. 16.287.700	Fino a L. 8.143.850	Da L. 8.143.851 a L. 16.287.700
1996	Oltre L. 17.167.800	Fino a L. 8.583.900	Da L. 8.583.901 a L. 17.167.800
1997	Oltre L. 17.837.300	Fino a L. 8.918.650	Da L. 8.918.651 a L. 17.837.300
1998	Oltre L. 18.140.200	Fino a L. 9.070.100	Da L. 9.070.101 a L. 18.140.200
1999	Oltre L. 18.466.500	Fino a L. 9.233.250	Da L. 9.233.251 a L. 18.466.500
2000	Oltre L. 18.761.600	Fino a L. 9.380.800	Da L. 9.380.801 a L. 18.761.600
2001	Oltre L. 19.249.100	Fino a L. 9.624.550	Da L. 9.624.551 a L. 19.249.100
euro			
2002	Oltre euro 10.209,94	Fino a euro 5.104,97	Oltre euro 5.104,97 fino a euro 10.209,94
2003	Oltre euro 10.455,12	Fino a euro 5.227,56	Oltre euro 5.227,56 fino a euro 10.455,12
2004	Oltre euro 10.716,68	Fino a euro 5.358,34	Oltre euro 5.358,34 fino a euro 10.716,68
2005	Oltre euro 10.920,52	Fino a euro 5.460,26	Oltre euro 5.460,26 fino a euro 10.920,52

2 – PENSIONI DELLE GESTIONI PREVIDENZIALI DEI LAVORATORI AUTONOMI			
Anno	Limiti di reddito personale che escludono l'integrazione al minimo	Limiti di reddito personale che consentono l'integrazione al minimo intero	Limiti di reddito personale che consentono l'integrazione al minimo totale e parziale a seconda dell'importo a calcolo della pensione
1983	Oltre L. 7.177.300	Fino a L. 3.983.100	Da L. 3.983.101 a L. 7.177.300
1984	Oltre L. 8.325.200	Fino a L. 4.713.450	Da L. 4.713.451 a L. 8.325.200
1985	Oltre L. 8.988.200	Fino a L. 5.071.600	Da L. 5.071.601 a L. 8.988.200
1986	Oltre L. 9.776.000	Fino a L. 5.390.800	Da L. 5.390.801 a L. 9.776.000
1987	Oltre L. 10.332.400	Fino a L. 5.709.600	Da L. 5.709.601 a L. 10.332.400

3 – PENSIONI DI INVALIDITA' EROGATE AD INVALIDI CHE NON HANNO COMPIUTO L'ETA' PER IL PENSIONAMENTO DI VECCHIAIA			
Anno	Limiti di reddito personale che escludono l'integrazione al minimo	Limiti di reddito personale che consentono l'integrazione al minimo intero	Limiti di reddito personale che consentono l'integrazione al minimo totale o parziale a seconda dell'importo a calcolo della pensione
1983	Oltre L. 7.177.300	Fino a L. 4.322.750	Da L. 4.322.751 a L. 7.177.300
1984	Oltre L. 8.325.200	Fino a L. 5.097.750	Da L. 5.097.751 a L. 8.325.200
1985	Oltre L. 8.988.200	Fino a L. 5.487.950	Da L. 5.487.951 a L. 8.988.200
1986	Oltre L. 9.776.000	Fino a L. 6.094.550	Da L. 6.094.551 a L. 9.776.000
1987	Oltre L. 10.332.400	Fino a L. 6.451.750	Da L. 6.451.751 a L. 10.332.400

Dal 1° gennaio 1988 i limiti di reddito che consentono l'integrazione al minimo, totale o parziale, delle pensioni dei lavoratori autonomi sono gli stessi di quelli previsti per le pensioni dei lavoratori dipendenti.

4 – PENSIONI CON DECORRENZA COMPRESA NELL'ANNO 1994			
Anno	Limiti di reddito coniugale che escludono l'integrazione al minimo	Limiti di reddito coniugale che consentono l'integrazione al minimo intero	Limiti di reddito coniugale che consentono l'integrazione al minimo totale o parziale a seconda dell'importo a calcolo della pensione
1994	Oltre L. 39.152.750	Fino a L. 31.249.900	Da L. 31.249.901 a L. 39.152.750
1995	Oltre L. 40.719.250	Fino a L. 32.575.400	Da L. 32.575.401 a L. 40.719.250
1996	Oltre L. 42.919.500	Fino a L. 34.335.600	Da L. 34.335.601 a L. 42.919.500
1997	Oltre L. 44.593.250	Fino a L. 35.674.600	Da L. 35.674.601 a L. 44.593.250
1998	Oltre L. 45.350.500	Fino a L. 36.280.400	Da L. 36.280.401 a L. 45.350.500
1999	Oltre L. 46.166.250	Fino a L. 36.933.000	Da L. 36.933.001 a L. 46.166.250
2000	Oltre L. 46.904.000	Fino a L. 37.523.200	Da L. 37.523.201 a L. 46.904.000
2001	Oltre L. 48.122.750	Fino a L. 38.498.200	Da L. 38.498.201 a L. 48.122.750
euro			
2002	Oltre euro 25.524,85	Fino a euro 20.419,88	Da euro 20.419,89 fino a 25.524,85
2003	Oltre euro 26.137,80	Fino a euro 20.910,24	Da euro 20.910,25 fino a 26.137,80
2004	Oltre euro 26.791,70	Fino a euro 21.433,36	Da euro 21.433,37 fino a 26.791,70
2005	Oltre euro 27.301,30	Fino a euro 21.841,04	Da euro 21.841,04 fino a 27.301,30

Alle pensioni liquidate con decorrenza nell'anno 1994 a soggetti coniugati, non legalmente ed effettivamente separati, l'integrazione al minimo non spetta se il pensionato possiede redditi propri per un importo superiore a 2 volte l'ammontare annuo del minimo, calcolato in misura pari a 13 volte l'importo mensile in vigore al 1° gennaio, ovvero redditi cumulati con quelli del coniuge per un importo superiore a 5 volte il predetto minimo annuo (art. 4 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, come modificato dall'art.11, comma 38, della legge 24 dicembre 1993, n. 537).

5 – PENSIONI CON DECORRENZA SUCCESSIVA ALL'ANNO 1994			
Anno	Limiti di reddito coniugale che escludono l'integrazione al minimo	Limiti di reddito coniugale che consentono l'integrazione al minimo intero	Limiti di reddito coniugale che consentono l'integrazione al minimo totale o parziale a seconda dell'importo a calcolo della pensione
1995	Oltre L. 32.575.400	Fino a L. 24.431.550	Da L. 24.431.551 a L. 32.575.400
1996	Oltre L. 34.335.600	Fino a L. 25.751.700	Da L. 25.751.701 a L. 34.335.600
1997	Oltre L. 35.674.600	Fino a L. 26.755.950	Da L. 26.755.951 a L. 35.674.600
1998	Oltre L. 36.280.400	Fino a L. 27.210.300	Da L. 27.210.301 a L. 36.280.400
1999	Oltre L. 36.933.000	Fino a L. 27.699.750	Da L. 27.699.751 a L. 36.933.000
2000	Oltre L. 37.523.200	Fino a L. 28.142.400	Da L. 28.142.401 a L. 37.523.200
2001	Oltre L. 38.498.200	Fino a L. 28.873.650	Da L. 28.873.651 a L. 38.498.200
euro			
2002	Oltre euro 20.419,88	Fino a euro 15.314,91	Da euro 15.314,92 fino a 20.419,88
2003	Oltre euro 20.910,24	Fino a euro 15.682,68	Da euro 15.682,69 fino a 20.910,24
2004	Oltre euro 21.433,36	Fino a euro 16.075,02	Da euro 16.075,03 fino a 21.433,36
2005	Oltre euro 21.841,04	Fino a euro 16.380,78	Da euro 16.380,78 fino a 21.841,04

Alle pensioni liquidate con decorrenza successiva al 1994 a soggetti coniugati, non legalmente ed effettivamente separati, l'integrazione al minimo non spetta se il pensionato possiede redditi propri per un importo superiore a 2 volte l'ammontare annuo del minimo calcolato in misura pari a 13 volte l'importo mensile in vigore al 1° gennaio, ovvero redditi cumulati con quelli del coniuge per un importo superiore a 4 volte il predetto minimo annuo (articolo 2, comma 14, della legge 8 agosto 1995, n. 335).

6 – LEGGE 385 DEL 14 DICEMBRE 2000 PENSIONI CON DECORRENZA SUCCESSIVA ALL'ANNO 1993		
Lavoratori in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 2, comma 3 del decreto legislativo 503 del 30 dicembre 1992		
Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti	Gestioni dei Lavoratori Autonomi	Dec. Integrazione
Donne nate entro il 31 dicembre 1939	Donne nate entro il 31 dicembre 1934	1 gennaio 2000
Uomini nati entro il 31 dicembre 1934	Uomini nati entro il 31 dicembre 1929	
Donne nate dal 1 gennaio 1940 al 30 giugno 1940	Donne nate dal 1 gennaio 1935 al 30 giugno 1935	1 gennaio 2001
Uomini nati dal 1 gennaio 1935 al 30 giugno 1935	Uomini nati dal 1 gennaio 1930 al 30 giugno 1930	
Donne nate dal 1 luglio 1940 al 31 dicembre 1940	Donne nate dal 1 luglio 1935 al 30 dicembre 1935	1 gennaio 2002
Uomini nati dal 1 luglio 1935 al 30 dicembre 1935	Uomini nati dal 1 luglio 1930 al 30 dicembre 1930	

FASCE DI REDDITO CUMULATO E PERCENTUALE DI INTEGRAZIONE

Fasce di reddito cumulato con il coniuge	Percentuale di integrazione
Reddito cumulato superiore a 4 volte e non eccedente 5 volte l'ammontare annuo del trattamento minimo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti calcolato in misura pari a 13 volte l'importo in vigore al 1° gennaio	70%
Reddito cumulato superiore a 5 volte e non eccedente 6 volte l'ammontare annuo del trattamento minimo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti calcolato in misura pari a 13 volte l'importo in vigore al 1° gennaio	40%

N.B. Le percentuali di integrazione indicate spettano fino a concorrenza del limite massimo di reddito previsto per la fascia in cui si collocano.

Anno	Fasce di reddito coniugale	Percentuale di integrazione
2000	da lire 37.523.201 a lire 46.904.000	70%
	da lire 46.904.001 a lire 56.284.800	40%
2001	da lire 38.498.201 a lire 48.122.750	70%
	da lire 48.122.751 a lire 57.747.300	40%
euro		
2002	da euro 20.419,89 a euro 25.524,85	70%
	da euro 25.524,86 a euro 30.629,82	40%
2003	da euro 20.910,24 a euro 26.137,80	70%
	da euro 26.137,81 a euro 31.365,36	40%
2004	da euro 21.433,36 a euro 26.791,70	70%
	da euro 26.791,71 a euro 32.150,04	40%
2005	da euro 21.841,04 a euro 27.301,30	70%
	da euro 27.301,30 a euro 32.761,56	40%

INTEGRAZIONE DEGLI ASSEGNI D'INVALIDITA'
Articolo 1 della legge 12 giugno 1984, n. 222

1 – LIMITI DI REDDITO ANNUO CHE ESCLUDONO L'INTEGRAZIONE DEGLI ASSEGNI DI INVALIDITA'		
Anno	Pensionato solo	Pensionato coniugato
1984	Oltre lire 5.170.500	Oltre lire 7.755.750
1985	Oltre lire 5.607.200	Oltre lire 8.410.800
1986	Oltre lire 5.898.200	Oltre lire 8.847.300
1987	Oltre lire 6.217.400	Oltre lire 9.326.100
1988	Oltre lire 6.545.300	Oltre lire 9.817.950
1989	Oltre lire 6.956.400	Oltre lire 10.434.600
1990	Oltre lire 7.450.200	Oltre lire 11.175.300
1991	Oltre lire 8.022.700	Oltre lire 12.034.050
1992	Oltre lire 8.492.400	Oltre lire 12.738.600
1993	Oltre lire 8.677.200	Oltre lire 13.015.800
1994	Oltre lire 9.007.000	Oltre lire 13.510.500
1995	Oltre lire 9.282.000	Oltre lire 13.923.000
1996	Oltre lire 12.480.000	Oltre lire 18.720.000
1997	Oltre lire 12.966.200	Oltre lire 19.449.300
1998	Oltre lire 13.187.200	Oltre lire 19.780.800
1999	Oltre lire 16.025.100	Oltre lire 24.037.650
2000	Oltre lire 16.749.200	Oltre lire 25.123.800
2001	Oltre lire 17.184.700	Oltre lire 25.777.050
euro		
2002	Oltre euro 9.114,82	Oltre euro 13.672,23
2003	Oltre euro 9.333,74	Oltre euro 14.000,61
2004	Oltre euro 9.567,22	Oltre euro 14.350,83
2005	Oltre euro 9.749,22	Oltre euro 14.623,83

**ASSEGNO MENSILE PER L'ASSISTENZA PERSONALE E CONTINUATIVA AI
PENSIONATI DI INABILITA'****Articolo 5 della legge 12 giugno 1984, n. 222**

decorrenza	importo mensile
1.8.1984	285.000
1.7.1985	315.000
1.7.1987	372.000
1.7.1989	421.000
1.7.1991	496.000
1.1.1994	580.000
1.1.1996	639.000
1.1.1999	704.000
1.7.2000	715.000
1.7.2001	734.000
euro	
1.1.2002	379,08
1.7.2002	389,32
1.7.2003	398,66
1.1.2004	406,99

CUMULO DEGLI ASSEGNI DI INVALIDITA' CON I REDDITI DEL BENEFICIARIO
Articolo 1, comma 42, della legge 8 agosto 1995, n. 335 - Tabella G

1 – LIMITI DI REDDITO	
Ammontare dei redditi	Percentuale di riduzione
Reddito superiore a 4 volte il trattamento minimo annuo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, calcolato in misura pari a 13 volte l'importo in vigore al 1° gennaio.	25 per cento dell'importo dell'assegno.
Reddito superiore a 5 volte il trattamento minimo annuo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, calcolato in misura pari a 13 volte l'importo in vigore al 1° gennaio.	50 per cento dell'importo dell'assegno.

2 – IMPORTI DEI LIMITI DI REDDITO		
Anno	Ammontare dei redditi	Percentuale di riduzione
1996	fino a lire 34.335.600	Nessuna
	oltre lire 34.335.600 fino a lire 42.919.500	25 per cento
	oltre lire 42.919.500	50 per cento
1997	fino a lire 35.674.600	Nessuna
	oltre lire 35.674.600 fino a lire 44.593.250	25 per cento
	oltre lire 44.593.250	50 per cento
1998	Fino a lire 36.280.400	Nessuna
	oltre lire 36.280.400 fino a lire 45.350.500	25 per cento
	oltre lire 45.350.500	50 per cento
1999	Fino a lire 36.933.000	Nessuna
	oltre lire 36.933.000 fino a lire 46.166.250	25 per cento
	oltre lire 46.166.250	50 per cento
2000	Fino a lire 37.523.200	Nessuna
	oltre lire 37.523.200 fino a lire 46.904.000	25 per cento
	oltre lire 46.904.000	50 per cento
2001	Fino a lire 38.498.200	Nessuna
	oltre lire 38.498.200 fino a lire 48.122.750	25 per cento
	oltre lire 48.122.750	50 per cento
euro		
2002	Fino a euro 20.419,88	Nessuna
	oltre euro 20.419,88 fino a euro 25.524,85	25 per cento
	oltre euro 25.524,85	50 per cento
2003	Fino a euro 20.910,24	Nessuna
	oltre euro 20.910,24 fino a euro 26.137,80	25 per cento
	oltre euro 26.137,80	50 per cento
2004	Fino a euro 21.433,36	Nessuna
	oltre euro 21.433,36 fino a euro 26.791,70	25 per cento
	oltre euro 26.791,70	50 per cento
2005	Fino a euro 21.841,04	Nessuna
	oltre euro 21.841,04 fino a euro 27.301,30	25 per cento
	oltre euro 27.301,30	50 per cento

CUMULO DELLE PENSIONI AI SUPERSTITI CON I REDDITI DEL BENEFICIARIO
Articolo 1, comma 41, della legge 8 agosto 1995, n. 335 - Tabella F

1 – LIMITI DI REDDITO	
Ammontare dei redditi	Percentuale di riduzione
Reddito superiore a 3 volte il trattamento minimo annuo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, pari a 13 volte l'importo in vigore al 1° gennaio.	25 per cento dell'importo della pensione
Reddito superiore a 4 volte il trattamento minimo annuo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, pari a 13 volte l'importo in vigore al 1° gennaio.	40 per cento dell'importo della pensione
Reddito superiore a 5 volte il trattamento minimo annuo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, pari a 13 volte l'importo in vigore al 1° gennaio.	50 per cento dell'importo della pensione

2 – IMPORTI DEI LIMITI DI REDDITO		
Anno	Ammontare dei redditi	Percentuale di riduzione
1996	fino a lire 25.751.700	Nessuna
	oltre lire 25.751.700 fino a lire 34.335.600	25 per cento
	oltre lire 34.335.600 fino a lire 42.919.500	40 per cento
	oltre lire 42.919.500	50 per cento
1997	fino a lire 26.755.950	Nessuna
	oltre lire 26.755.950 fino a lire 35.674.600	25 per cento
	oltre lire 35.674.600 fino a lire 44.593.250	40 per cento
	oltre lire 44.593.250	50 per cento
1998	Fino a lire 27.210.300	Nessuna
	oltre lire 27.210.300 fino a lire 36.280.400	25 per cento
	oltre lire 36.280.400 fino a lire 45.350.500	40 per cento
	oltre lire 45350500	50 per cento
1999	Fino a lire 27.699.750	Nessuna
	oltre lire 27.699.750 fino a lire 36.933.000	25 per cento
	oltre lire 36.933.000 fino a lire 46.166.250	40 per cento
	oltre lire 46.166.250	50 per cento
2000	Fino a lire 28.142.400	Nessuna
	oltre lire 28.142.400 fino a lire 37.523.200	25 per cento
	oltre lire 37.523.200 fino a lire 46.904.000	40 per cento
	oltre lire 46.904.000	50 per cento
2001	Fino a lire 28.873.650	Nessuna
	oltre lire 28.873.650 fino a lire 38.498.200	25 per cento
	oltre lire 38.498.200 fino a lire 48.122.750	40 per cento
	oltre lire 48.122.7500	50 per cento
euro		
2002	Fino a euro 15.314,91	Nessuna
	oltre euro 15.314,91 fino a euro 20.419,88	25 per cento
	oltre euro 20.419,88 fino a euro 25.524,85	40 per cento
	oltre euro 25.524,85	50 per cento
2003	Fino a euro 15.682,68	Nessuna
	oltre euro 15.682,68 fino a euro 20.910,24	25 per cento
	oltre euro 20.910,24 fino a euro 26.137,80	40 per cento
	oltre euro 26.137,80	50 per cento
2004	Fino a euro 16.075,02	Nessuna
	oltre euro 16.075,02 fino a euro 21.433,36	25 per cento
	oltre euro 21.433,36 fino a euro 26.791,70	40 per cento
	oltre euro 26.791,70	50 per cento
2005	Fino a euro 16.380,78	Nessuna
	oltre euro 16.380,78 fino a euro 21.841,04	25 per cento
	oltre euro 21.841,04 fino a euro 27.301,30	40 per cento
	oltre euro 27.301,30	50 per cento

MAGGIORAZIONE SOCIALE DEI TRATTAMENTI MINIMI
Articolo 1 della legge 29 dicembre 1988, n. 544,
Modificato dall'articolo 69 comma 3 della legge 388/2000, Finanziaria 2001

IMPORTI										
Età	2001		2002		2003		2004		2005	
Da 60 anni	mensile	50.000	mensile	25,83	mensile	25,83	mensile	25,83	mensile	25,83
	annuo	650.000	annuo	335,79	annuo	335,79	annuo	335,79	annuo	335,79
Da 65 anni	mensile	160.000	mensile	82,64	mensile	82,64	mensile	82,64	mensile	82,64
	annuo	2.080.000	annuo	1.074,32	annuo	1.074,32	annuo	1.074,32	annuo	1.074,32
Da 70 anni	mensile	160.000								
	annuo	2.080.000								
Da 75 anni	mensile	180.000								
	annuo	2.340.000								
LIMITI DI REDDITO PER IL DIRITTO ALLA MAGGIORAZIONE										
<ul style="list-style-type: none"> • A - Limite personale = trattamento minimo annuo (TM) + maggiorazione sociale annua • B - Limite coniugale = limite personale + assegno sociale annuo (AS). 										
	2001		2002		2003		2004		2005	
TM	9.624.550		5.104,97		5.227,56		5.358,34		5.460,26	
AS	8.592.350		4.557,41		4.666,87		4.783,61		4.874,61	
IMPORTO MENSILE DI MAGGIORAZIONE SPETTANTE										
<ul style="list-style-type: none"> • La maggiorazione sociale spettante è quella di importo meno elevato tra l'intero importo della maggiorazione e quello risultante dal calcolo effettuato sulla base del reddito personale e della sommatoria dei redditi del pensionato e del coniuge. $[A - (RP + P)] : 13$ $[B - (RF + RP + P)] : 13$ • RP: reddito del pensionato da considerare ai fini della maggiorazione sociale. • RF: reddito del coniuge del pensionato da considerare ai fini della maggiorazione sociale. • P: importo della pensione spettante nell'anno. 										

INCREMENTO DELLA MAGGIORAZIONE SOCIALE DEI TRATTAMENTI MINIMI
Articolo 38 della legge 448/2001, Finanziaria 2002

IMPORTI								
Età	2002		2003		2004		2005	
Da 60 anni	mensile	123,77	mensile	123,77	mensile	123,77	mensile	123,77
	annuo	1.609,01	annuo	1.609,01	annuo	1.609,01	annuo	1.609,01
Da 65 anni	mensile	123,77	mensile	123,77	mensile	123,77	mensile	123,77
	annuo	1.609,01	annuo	1.609,01	annuo	1.609,01	annuo	1.609,01
Da 70 anni	mensile	123,77	mensile	123,77	mensile	123,77	mensile	123,77
	annuo	1.609,01	annuo	1.609,01	annuo	1.609,01	annuo	1.609,01
LIMITI DI REDDITO PER IL DIRITTO ALLA MAGGIORAZIONE								
<ul style="list-style-type: none"> • A - Limite personale = trattamento minimo annuo (TM) + maggiorazione sociale annua • B - Limite coniugale = limite personale + assegno sociale annuo (AS). 								
	2002		2003		2004		2005	
TM	5.104,97		5.227,56		5.358,34		5.460,26	
AS	4.557,41		4.666,87		4.783,61		4.874,61	
IMPORTO MENSILE DI MAGGIORAZIONE SPETTANTE								
<ul style="list-style-type: none"> • La maggiorazione sociale spettante è quella di importo meno elevato tra l'intero importo della maggiorazione e quello risultante dal calcolo effettuato sulla base del reddito personale e della sommatoria dei redditi del pensionato e del coniuge. <p align="center"> $[A - (RP + P)] : 13$ $[B - (RF + RP + P)] : 13$ </p> <ul style="list-style-type: none"> • RP: reddito del pensionato da considerare ai fini della maggiorazione sociale. • RF: reddito del coniuge del pensionato da considerare ai fini della maggiorazione sociale. • P: importo della pensione spettante nell'anno. 								

Dall'anno 2002 l'incremento della maggiorazione sociale viene attribuito dal compimento del **sessantesimo anno di età solo ai titolari inabili**.

Dall'anno 2002 l'incremento della maggiorazione sociale può essere attribuito dal compimento del **sessantacinquesimo anno di età solo ai titolari che possono usufruire della riduzione di età secondo la contribuzione versata**.

settimane di contribuzione	anni di riduzione età	Età dalla quale spetta l'aumento
fino a 129	0	70
da 130 fino a 389	1	69
da 390 fino a 649	2	68
da 650 fino a 909	3	67
da 910 fino a 1169	4	66
da 1170 in poi	5	65

PENSIONI SOCIALI

1 – PENSIONI SOCIALI. LIMITI DI REDDITO E DETERMINAZIONE DELL'IMPORTO MENSILE (pensioni liquidate a soggetti non invalidi civili o sordomuti)				
Anno	Reddito annuo del pensionato (RP)	Reddito annuo del pensionato cumulato con il reddito del coniuge (RT)	Importo mensile da detrarre dalla pensione sociale	Importo mensile pensione sociale
1999	ZERO	$\leq 16.615.150$	Zero	504.800
	$\geq 6.562.400$	qualunque	504.800	zero
	$< 6.562.400$	$\geq 23.177.550$	504.800	zero
	$< 6.562.400$	$\leq 16.615.150$	RP/13	
	$< 6.562.400$	$>16.615.150$ e $< 23.177.550$	RP / 13 (*) oppure (RT - 16.615.150) / 13 (*)	
2000	ZERO	$\leq 16.881.000$	Zero	530.900
	$\geq 6.901.700$	qualunque	530.900	zero
	$< 6.901.700$	$\geq 23.782.700$	530.900	zero
	$< 6.901.700$	$\leq 16.881.000$	RP/13	
	$< 6.901.700$	$>16.881.000$ e $< 23.782.700$	RP / 13 (*) oppure (RT - 16.881.000) / 13 (*)	
2001	ZERO	$\leq 17.319.900$	Zero	544.700
	$\geq 7.081.100$	qualunque	544.700	zero
	$< 7.081.100$	$\geq 24.401.000$	544.700	zero
	$< 7.081.100$	$\leq 17.319.900$	RP/13	
	$< 7.081.100$	$>17.319.900$ e $< 24.401.000$	RP / 13 (*) oppure (RT - 17.319.900) / 13 (*)	
euro				
2002	ZERO	$\leq 9.186,50$	Zero	288,91
	$\geq 3.755,83$	qualunque	288,91	zero
	$< 3.755,83$	$\geq 12.942,33$	288,91	zero
	$< 3.755,83$	$\leq 9.186,50$	RP/13	
	$< 3.755,83$	$9.186,50$ e $< 12.942,33$	RP / 13 (*) oppure (RT - 9.186,50) / 13 (*)	
2003	ZERO	$\leq 9.406,98$	Zero	295,85
	$\geq 3.846,05$	qualunque	295,85	zero
	$< 3.846,05$	$\geq 13.253,03$	295,85	zero
	$< 3.846,05$	$\leq 9.406,98$	RP/13	
	$< 3.846,05$	$9.406,98$ e $< 13.253,03$	RP / 13 (*) oppure (RT - 9.406,98) / 13 (*)	
2004	ZERO	$\leq 9.642,16$	Zero	303,25
	$\geq 3.942,25$	qualunque	303,25	zero
	$< 3.942,25$	$\geq 13.584,41$	303,25	zero
	$< 3.942,25$	$\leq 9.642,16$	RP/13	
	$< 3.942,25$	$9.642,16$ e $< 13.584,41$	RP / 13 (*) oppure (RT - 9.642,16) / 13 (*)	
2005	ZERO	$\leq 9.825,37$	Zero	309,02
	$\geq 4.017,26$	qualunque	309,02	zero
	$< 4.017,26$	$\geq 13.842,63$	309,02	zero
	$< 4.017,26$	$\leq 9.825,37$	RP/13	
	$< 4.017,26$	$9.825,37$ e $< 13.842,63$	RP / 13 (*) oppure (RT - 9.825,37) / 13 (*)	

(*) Dall'importo mensile della pensione sociale deve essere detratto il valore più elevato derivante dalle due operazioni di calcolo

PENSIONI SOCIALI

2 – PENSIONI SOCIALI - LIMITI DI REDDITO E DETERMINAZIONE DELL'IMPORTO MENSILE (pensioni liquidate a soggetti non invalidi civili o sordomuti) Senza aumenti art.67 l.448/1998 e art.52 l.488/1999				
Anno	Reddito annuo del pensionato (RP)	Reddito annuo del pensionato cumulado con il reddito del coniuge (RT)	Importo mensile da detrarre dalla pensione sociale	Importo mensile pensione sociale
1999	ZERO	$\leq 16.615.150$	Zero	404.800
	$\geq 5.262.400$	qualunque	404.800	zero
	$< 5.262.400$	$\geq 21.877.550$	404.800	zero
	$< 5.262.400$	$\leq 16.615.150$	RP/13	
	$< 5.262.400$	$>16.615.150$ e $< 21.877.550$	RP / 13 (*) oppure (RT - 16.615.150) / 13 (*)	
2000	ZERO	$\leq 16.881.000$	Zero	411.300
	$\geq 5.346.900$	qualunque	411.300	zero
	$< 5.346.900$	$\geq 22.227.900$	411.300	zero
	$< 5.346.900$	$\leq 16.881.000$	RP/13	
	$< 5.346.900$	$>16.881.000$ e $< 22.227.900$	RP / 13 (*) oppure (RT - 16.881.000) / 13 (*)	
2001	ZERO	$\leq 17.319.900$	Zero	422.000
	$\geq 5.486.000$	qualunque	422.000	zero
	$< 5.486.000$	$\geq 22.805.900$	422.000	zero
	$< 5.486.000$	$\leq 17.319.900$	RP/13	
	$< 5.486.000$	$>17.319.900$ e $< 22.805.900$	RP / 13 (*) oppure (RT - 17.319.900) / 13 (*)	
euro				
2002	ZERO	$\leq 9.186,50$	Zero	223,83
	$\geq 2.909,79$	qualunque	223,83	zero
	$< 2.909,79$	$\geq 12.096,29$	223,83	zero
	$< 2.909,79$	$\leq 9.186,50$	RP/13	
	$< 2.909,79$	$9.186,50$ e $< 12.096,29$	RP / 13 (*) oppure (RT - 9.186,50) / 13 (*)	
2003	ZERO	$\leq 9.406,98$	Zero	229,20
	$\geq 2.979,60$	qualunque	229,20	zero
	$< 2.979,60$	$\geq 12.386,58$	229,20	zero
	$< 2.979,60$	$\leq 9.406,98$	RP/13	
	$< 2.979,60$	$9.406,98$ e $< 12.386,58$	RP / 13 (*) oppure (RT - 9.406,98) / 13 (*)	
2004	ZERO	$\leq 9.642,16$	Zero	234,93
	$\geq 3.054,09$	qualunque	234,93	zero
	$< 3.054,09$	$\geq 12.696,25$	234,93	zero
	$< 3.054,09$	$\leq 9.642,16$	RP/13	
	$< 3.054,09$	$9.642,16$ e $< 12.696,25$	RP / 13 (*) oppure (RT - 9.642,16) / 13 (*)	
2005	ZERO	$\leq 9.825,37$	Zero	239,40
	$\geq 3.112,20$	qualunque	239,40	zero
	$< 3.112,20$	$\geq 12.937,57$	239,40	zero
	$< 3.112,20$	$\leq 9.825,37$	RP/13	
	$< 3.112,20$	$9.825,37$ e $< 12.937,57$	RP / 13 (*) oppure (RT - 9.825,37) / 13 (*)	

(*) Dall'importo mensile della pensione sociale deve essere detratto il valore più elevato derivante dalle due operazioni di calcolo

AUMENTO DELLA PENSIONE SOCIALE
Articolo 2 della legge 29 dicembre 1988, n. 544
Modificato dall'articolo 70, comma 4 della legge 388/2000, Finanziaria del 2001
Articolo 38 della legge 448/2001, Finanziaria del 2002

3 – IMPORTI DELL’AUMENTO DELLA PENSIONE SOCIALE										
Età	2001		2002		2003		2004		2005	
Da 65 anni	mensile	150.000	mensile	227,55	mensile	230,04	mensile	232,70	mensile	234,77
	annuo	1.950.000	annuo	2.958,15	annuo	2.990,52	annuo	3.025,10	annuo	3.052,01
Da 70 anni	mensile	150.000	mensile	227,55	mensile	230,04	mensile	232,70	mensile	234,77
	annuo	1.950.000	annuo	2.958,15	annuo	2.990,52	annuo	3.025,10	annuo	3.052,01
Da 75 anni	mensile	165.000	mensile	227,55	mensile	230,04	mensile	232,70	mensile	234,77
	annuo	2.145.000	annuo	2.958,15	annuo	2.990,52	annuo	3.025,10	annuo	3.052,01
LIMITI DI REDDITO PER IL DIRITTO ALL’AUMENTO DELLA PENSIONE SOCIALE										
<ul style="list-style-type: none"> • A – Limite personale = pensione sociale annua (PS) + aumento della pensione sociale annuo • B – Limite coniugale = limite personale + trattamento minimo annuo (TM) o importo annuo assegno sociale (AS) 										
	2001	2002	2003	2004	2005					
PS	7.081.100	3.755,83	3.846,05	3.942,25	4.017,26					
TM	9.624.550	--	--	--	--					
AS	--	4.557,41	4.666,87	4.783,61	4.874,61					
IMPORTO MENSILE DELL’AUMENTO DELLA PENSIONE SOCIALE SPETTANTE										
<ul style="list-style-type: none"> • L’aumento spettante è quella di importo meno elevato tra l’intero importo dell’aumento e quello risultante dal calcolo effettuato sulla base del reddito personale e della sommatoria dei redditi del pensionato e del coniuge. <p style="text-align: center;">[A – (RP + PS)] : 13 [B – (RF + RP + PS)] : 13</p> <ul style="list-style-type: none"> • RP: reddito del pensionato da considerare ai fini dell’aumento della pensione sociale. • RF: reddito del coniuge del pensionato da considerare ai fini dell’aumento della pensione sociale. • PS: importo della pensione sociale spettante nell’anno, al netto del “ticket” di 5,17 euro (lire 10.000). 										

Non viene più riportato l'aumento della sola legge 544/1988 art.2 in quanto dal 1 gennaio 1996 non vengono più concesse PS, che è stata sostituita dall'Assegno Sociale

AUMENTO DELL'ASSEGNO VITALIZIO
Articolo 38 della legge 448/2001, Finanziaria del 2002

4 – LIMITI DI REDDITO E AUMENTO DEGLI ASSEGNI VITALIZI			
Anno	Pensionato solo (A)	Pensionato coniugato (B)	Importo mensile aumento spettante
2002	6.713,98	11.271,39	292,63 [A - (RP + PSO)] / 13 [B - (RF + RP + PSO)] / 13
2003	6.836,57	11.503,44	296,69 [A - (RP + PSO)] / 13 [B - (RF + RP + PSO)] / 13
2004	6.967,35	11.750,96	301,02 [A - (RP + PSO)] / 13 [B - (RF + RP + PSO)] / 13
2005	7.069,27	11.943,88	304,39 [A - (RP + PSO)] / 13 [B - (RF + RP + PSO)] / 13
NOTE			
<ul style="list-style-type: none"> ▪ L'aumento spettante è quello di importo meno elevato risultante dal calcolo effettuato sulla base del reddito personale e della sommatoria dei redditi del pensionato e del coniuge. ▪ RP: Reddito del pensionato da considerare ai fini dell'aumento della PSO. ▪ RF: Reddito del coniuge del pensionato da considerare ai fini dell'aumento della PSO. ▪ PSO : Importo annuo della prestazione PSO. 			
euro 6.713,98	somma dell'importo annuo 2002 della PSO, pari a euro 2.909,79 e dell'aumento per 13 mensilità, pari a euro 3.804,19.		
euro 11.271,39	somma del limite di reddito personale e dell'importo annuo 2002 dell'assegno sociale, pari a euro 4.557,41		
euro 6.836,57	somma dell'importo annuo 2003 della PSO, pari a euro 2.979,60 e dell'aumento per 13 mensilità, pari a euro 3.856,97.		
euro 11.503,44	somma del limite di reddito personale e dell'importo annuo 2003 dell'assegno sociale, pari a euro 4.666,87		
euro 6.967,35	somma dell'importo annuo 2004 della PSO, pari a euro 3.054,09 e dell'aumento per 13 mensilità, pari a euro 3.913,26.		
euro 11.750,96	somma del limite di reddito personale e dell'importo annuo 2004 dell'assegno sociale, pari a euro 4.783,61		
euro 7.069,27	somma dell'importo annuo 2005 della PSO, pari a euro 3.112,20 e dell'aumento per 13 mensilità, pari a euro 3.957,07.		
euro 11.943,88	somma del limite di reddito personale e dell'importo annuo 2005 dell'assegno sociale, pari a euro 4.874,61		

ASSEGNI SOCIALI

5 – ASSEGNI SOCIALI. LIMITI DI REDDITO E DETERMINAZIONE DELL'IMPORTO MENSILE				
Anno	Pensionato non coniugato		Pensionato coniugato	
	Reddito annuo (RP)	Importo mensile assegno sociale	Reddito annuo (RC)	Importo mensile assegno sociale
1996	Zero	480.000	Zero	480.000
	$\geq 6.240.000$	Zero	$\geq 12.480.000$	Zero
	$< 6.240.000$	$(6.240.000 - RP) / 13$	$< 12.480.000$	$(12.480.000 - RC) / 13$
1997	Zero	498.700	Zero	498.700
	$\geq 6.483.100$	Zero	$\geq 12.966.200$	Zero
	$< 6.483.100$	$(6.483.100 - RP) / 13$	$< 12.966.200$	$(12.966.200 - RC) / 13$
1998	Zero	507.200	Zero	507.200
	$\geq 6.593.600$	Zero	$\geq 13.187.200$	Zero
	$< 6.593.600$	$(6.593.600 - RP) / 13$	$< 13.187.200$	$(13.187.200 - RC) / 13$
1999	Zero	616.350	Zero	616.350
	$\geq 8.012.550$	Zero	$\geq 16.025.100$	Zero
	$< 8.012.550$	$(8.012.550 - RP) / 13$	$< 16.025.100$	$(16.025.100 - RC) / 13$
2000	Zero	644.200	Zero	644.200
	$\geq 8.374.600$	Zero	$\geq 16.749.200$	Zero
	$< 8.374.600$	$(8.374.600 - RP) / 13$	$< 16.749.200$	$(16.749.200 - RC) / 13$
2001	Zero	660.950	Zero	660.950
	$\geq 8.592.350$	Zero	$\geq 17.184.700$	Zero
	$< 8.592.350$	$(8.592.350 - RP) / 13$	$< 17.184.700$	$(17.184.700 - RC) / 13$
euro				
2002	Zero	350,57	Zero	350,57
	$\geq 4.557,41$	Zero	$\geq 9.114,82$	Zero
	$< 4.557,41$	$(4.557,41 - RP) / 13$	$< 9.114,82$	$(9.114,82 - RC) / 13$
2003	Zero	358,99	Zero	358,99
	$\geq 4.666,87$	Zero	$\geq 9.333,74$	Zero
	$< 4.666,87$	$(4.666,87 - RP) / 13$	$< 9.333,74$	$(9.333,74 - RC) / 13$
2004	Zero	367,97	Zero	367,97
	$\geq 4.783,61$	Zero	$\geq 9.567,22$	Zero
	$< 4.783,61$	$(4.783,61 - RP) / 13$	$< 9.567,22$	$(9.567,22 - RC) / 13$
2005	Zero	374,97	Zero	374,97
	$\geq 4.874,61$	Zero	$\geq 9.749,22$	Zero
	$< 4.874,61$	$(4.874,61 - RP) / 13$	$< 9.749,22$	$(9.749,22 - RC) / 13$

ASSEGNI SOCIALI

6 – ASSEGNI SOCIALI. LIMITI DI REDDITO E DETERMINAZIONE DELL'IMPORTO MENSILE SENZA AUMENTI ART.67 L.448/1998 E ART.52 L.488/1999				
Anno	Pensionato non coniugato		Pensionato coniugato	
	Reddito annuo (RP)	Importo mensile assegno sociale	Reddito annuo (RC)	Importo mensile assegno sociale
1999	Zero	516.350	Zero	516.350
	$\geq 6.712.550$	Zero	$\geq 14.725.100$	Zero
	$< 6.712.550$	$(6.712.550 - RP) / 13$	$< 14.725.100$	$(14.725.100 - RC) / 13$
2000	Zero	524.600	Zero	524.600
	$\geq 6.819.800$	Zero	$\geq 15.194.400$	Zero
	$< 6.819.800$	$(6.819.800 - RP) / 13$	$< 15.194.400$	$(15.194.400 - RC) / 13$
2001	Zero	538.250	Zero	538.250
	$\geq 6.997.250$	Zero	$\geq 15.589.600$	Zero
	$< 6.997.250$	$(6.997.250 - RP) / 13$	$< 15.589.600$	$(15.589.600 - RC) / 13$
euro				
2002	Zero	285,49	Zero	285,49
	$\geq 3.711,37$	Zero	$\geq 8.268,78$	Zero
	$< 3.711,37$	$(3.711,37 - RP) / 13$	$< 8.268,78$	$(8.268,78 - RC) / 13$
2003	Zero	292,34	Zero	292,34
	$\geq 3.800,42$	Zero	$\geq 8.467,29$	Zero
	$< 3.800,42$	$(3.800,42 - RP) / 13$	$< 8.467,29$	$(8.467,29 - RC) / 13$
2004	Zero	299,65	Zero	299,65
	$\geq 3.895,45$	Zero	$\geq 8.679,06$	Zero
	$< 3.895,45$	$(3.895,45 - RP) / 13$	$< 8.679,06$	$(8.679,06 - RC) / 13$
2005	Zero	305,35	Zero	305,35
	$\geq 3.969,55$	Zero	$\geq 8.844,16$	Zero
	$< 3.969,55$	$(3.969,55 - RP) / 13$	$< 8.844,16$	$(8.844,16 - RC) / 13$

AUMENTO DELL' ASSEGNO SOCIALE
Articolo 70, commi 1, 2, 3 della legge 388/2000, Finanziaria 2001

7 – IMPORTI DELL' AUMENTO DELL' ASSEGNO SOCIALE										
Età	2001		2002		2003		2004		2005	
			no diritto art.38		no diritto art.38		no diritto art.38		no diritto art.38	
Da 65 anni	mensile	25.000	mensile	12,92	mensile	12,92	mensile	12,92	mensile	12,92
	annuo	325.000	annuo	167,96	annuo	167,96	annuo	167,96	annuo	167,96
Da 70 anni	mensile	25.000								
	annuo	325.000								
Da 75 anni	mensile	40.000								
	annuo	520.000								
LIMITI DI REDDITO PER IL DIRITTO ALL' AUMENTO DELL' ASSEGNO SOCIALE										
<ul style="list-style-type: none"> • A - Limite personale = assegno sociale annuo (AS) + aumento annuo • B – Limite coniugale = limite personale + trattamento minimo annuo (TM) 										
	2001	2002	2003	2004	2005					
AS	8.592.350	4.557,41	4.666,87	4.783,61	4.874,61					
TM	9.624.550	5.104,97	5.227,56	5.358,34	5.460,26					
IMPORTO MENSILE DELL' AUMENTO DELL' ASSEGNO SOCIALE SPETTANTE										
<ul style="list-style-type: none"> • L'aumento spettante è quello di importo meno elevato tra l'intero importo dell'aumento e quello risultante dal calcolo effettuato sulla base del reddito personale e della sommatoria dei redditi del pensionato e del coniuge. 										
$[A - (RP + AS)] : 13$ $[B - (RF + RP + AS)] : 13$										
<ul style="list-style-type: none"> • RP: reddito del pensionato da considerare ai fini dell'aumento dell'assegno sociale. • RF: reddito del coniuge del pensionato da considerare ai fini dell'aumento dell'assegno sociale. • AS: importo dell'assegno sociale spettante nell'anno. 										

MAGGIORAZIONE DELL' ASSEGNO SOCIALE
Articolo 38 della legge 448/2001, Finanziaria 2002

8 – IMPORTI DELLA MAGGIORAZIONE DELL' ASSEGNO SOCIALE								
Età	2002		2003		2004		2005	
Da 65 anni	mensile	165,89	mensile	166,90	mensile	167,98	mensile	168,82
	annuo	2.156,57	annuo	2.169,70	annuo	2.183,74	annuo	2.194,66
Da 70 anni	mensile	165,89	mensile	166,90	mensile	167,98	mensile	168,82
	annuo	2.156,57	annuo	2.169,70	annuo	2.183,74	annuo	2.194,66
LIMITI DI REDDITO PER IL DIRITTO ALLA MAGGIORAZIONE DELL' ASSEGNO SOCIALE								
<ul style="list-style-type: none"> • A - Limite personale = assegno sociale annuo (AS) + aumento annuo • B – Limite coniugale = limite personale + importo annuo assegno sociale (AS) 								
	2002	2003	2004	2005				
AS	4.557,41	4.666,87	4.783,61	4.874,61				
IMPORTO MENSILE DELLA MAGGIORAZIONE DELL' ASSEGNO SOCIALE SPETTANTE								
<ul style="list-style-type: none"> • L'aumento spettante è quello di importo meno elevato tra l'intero importo dell'aumento e quello risultante dal calcolo effettuato sulla base del reddito personale e della sommatoria dei redditi del pensionato e del coniuge. <p align="center"> [A – (RP + AS)] : 13 [B – (RF + RP + AS)] : 13 </p> <ul style="list-style-type: none"> • RP: reddito del pensionato da considerare ai fini dell'aumento dell'assegno sociale. • RF: reddito del coniuge del pensionato da considerare ai fini dell'aumento dell'assegno sociale. • AS: importo dell'assegno sociale spettante nell'anno. 								

Nota bene

Dall'anno 2002 l'incremento della maggiorazione sociale può essere attribuito dal compimento del **sessantacinquesimo anno di età** solo ai titolari che possono usufruire della **riduzione di età secondo la contribuzione versata**.

**CALCOLO DEGLI AUMENTI PREVISTI DALL'ARTICOLO 67 DELLA LEGGE N. 448
DEL 1998 E DALL'ARTICOLO 52 DELLA LEGGE N. 488 del 1999**

9 – PENSIONI DI CATEGORIA INVCIV TRASFORMATE IN PS E PENSIONI DI CATEGORIA PS DERIVANTI DA INVCIV (escluse le prestazioni a favore dei ciechi civili)			
Anno	Reddito annuo del pensionato	Reddito annuo cumulato	Importo mensile dell'aumento
1999	$\leq 5.262.400$	$\leq 21.877.550$	100.000
	$> 5.262.400$ e $< 6.562.400$	$> 21.877.550$ e $< 23.177.550$	$(6.562.400 - A) / 13$ (*) $(23.177.550 - B) / 13$ (*)
	$\geq 6.562.400$	Qualunque	0
	Qualunque	$> 23.177.550$	
2000	$\leq 5.346.900$	$\leq 22.227.900$	119.600
	$> 5.346.900$ e $< 6.901.700$	$> 22.227.900$ e $< 23.782.700$	$(6.901.700 - A) / 13$ (*) $(23.782.700 - B) / 13$ (*)
	$\geq 6.901.700$	Qualunque	0
	Qualunque	$> 23.782.700$	
2001	$\leq 5.486.000$	$\leq 22.805.900$	122.700
	$> 5.486.000$ e $< 7.081.100$	$> 22.805.900$ e $< 24.401.000$	$(7.081.100 - A) / 13$ (*) $(24.401.000 - B) / 13$ (*)
	$\geq 7.081.100$	Qualunque	0
	Qualunque	$> 24.401.000$	
euro			
2002	$\leq 2.909,79$	$\leq 12.096,29$	65,08
	$> 2.909,79$ e $< 3.755,83$	$> 12.096,29$ e $< 12.942,33$	$(3.755,83 - A) / 13$ (*) $(12.942,33 - B) / 13$ (*)
	$\geq 3.755,83$	Qualunque	0
2003	$\leq 2.979,60$	$\leq 12.386,58$	66,65
	$> 2.979,60$ e $< 3.846,05$	$> 12.386,58$ e $< 13.253,03$	$(3.846,05 - A) / 13$ (*) $(13.253,03 - B) / 13$ (*)
	$\geq 3.846,05$	Qualunque	0
2004	$< 3.054,09$	$< 12.696,25$	68,32
	$> 3.054,09$ e $< 3.942,25$	$> 12.696,25$ e $< 13.584,41$	$(3.942,25 - A) / 13$ (*) $(13.584,41 - B) / 13$ (*)
	$> 3.942,25$	Qualunque	0
2005	$< 3.112,20$	$< 12.937,57$	69,62
	$> 3.112,20$ e $< 4.017,26$	$> 12.937,57$ e $< 13.842,63$	$(4.017,26 - A) / 13$ (*) $(13.842,63 - B) / 13$ (*)
	$> 4.017,26$	Qualunque	0

A: reddito personale annuo, pari all'importo del reddito memorizzato in archivio (GP2KE10) + l'importo annuo della pensione calcolata per lo stesso anno.

B: reddito coniugale, pari al valore di cui al punto A + l'importo del reddito del coniuge (GP2KE12).

(*) l'aumento spettante è il valore meno elevato risultante dai due calcoli.

10 – PENSIONI DI CATEGORIA INVCIV TRASFORMATE IN AS E PENSIONI DI CATEGORIA AS DERIVANTI DA INVCIV (escluse le prestazioni a favore dei ciechi civili)				
Anno	Pensionato non coniugato		Pensionato coniugato	
	Reddito annuo	Importo mensile dell'aumento	Reddito annuo	Importo mensile dell'aumento
1999	≤ 6.712.550	100.000	≤ 14.725.100	100.000
	> 6.712.550 e < 8.012.550	(8.012.550 - A) / 13	> 14.725.100 e < 16.025.100	(16.025.100 - B) / 13
	≥ 8.012.550	0	≥ 16.025.100	0
2000	≤ 6.819.800	119.600	≤ 15.194.400	119.600
	> 6.819.800 e < 8.374.600	(8.374.600 - A) / 13	> 15.194.400 e < 16.749.200	(16.749.200 - B) / 13
	≥ 8.374.600	0	≥ 16.749.200	0
2001	≤ 6.997.250	122.700	≤ 15.589.600	122.700
	> 6.997.250 e < 8.592.350	(8.592.350 - A) / 13	> 15.589.600 e < 17.184.700	(17.184.700 - B) / 13
	≥ 8.592.350	0	≥ 17.184.700	0
euro				
2002	≤ 3.711,37	65,08	≤ 8.268,78	65,08
	> 3.711,37 e < 4.557,41	(4.557,41 - A) / 13	> 8.268,78 e < 9.114,82	(9.114,82 - B) / 13
	≥ 4.557,41	0	≥ 9.114,82	0
2003	≤ 3.800,42	66,65	≤ 8.467,29	66,65
	> 3.800,42 e < 4.666,87	(4.666,87 - A) / 13	> 8.467,29 e < 9.333,74	(9.333,74 - B) / 13
	≥ 4.666,87	0	≥ 9.333,74	0
2004	< 3.895,45	68,32	< 8.679,06	68,32
	> 3.895,45 e < 4.783,61	(4.783,61 - A) / 13	> 8.679,06 e < 9.567,22	(9.567,22 - B) / 13
	> 4.783,61	0	> 9.567,22	0
2005	< 3.969,55	69,62	< 8.844,16	69,62
	> 3.969,55 e < 4.874,61	(4.874,61 - A) / 13	> 8.844,16 e < 9.749,22	(9.749,22 - B) / 13
	> 4.874,61	0	> 9.749,22	0

A: reddito personale annuo, pari all'importo del reddito memorizzato in archivio (GP2KE10) + l'importo annuo della pensione calcolata per lo stesso anno.

B: reddito coniugale, pari al valore di cui al punto A + l'importo del reddito del coniuge (GP2KE12).

(*) l'aumento spettante è il valore meno elevato risultante dai due calcoli.

**CALCOLO DELL'AUMENTO PREVISTO DALL'ARTICOLO 67
DELLA LEGGE N. 448 DEL 1998**

11 – PENSIONI DI CATEGORIA INCVIV LIQUIDATE A FAVORE DI CIECHI CIVILI ULTRASESSANTACINQUENNI (nati prima del 1 gennaio 1931)				
Anno	Reddito annuo del pensionato	Reddito annuo cumulato	Importo mensile dell'aumento	
			Fasce 6, 8, 11, 12, 13, 16 e 17	Fasce 7 e 10
1999	≤ 5.262.400	≤ 21.877.550	100.000	77.160
	> 5.262.400 < 6.562.400	≤ 21.877.550	(6.562.400 – A) / 13	
	> 5.262.400 < 6.562.400	> 21.877.550 < 23.177.550	(6.562.400 – A) / 13 (*) (23.177.550 – B) / 13 (*)	
	≥ 6.562.400	> 23.177.550	0	
2000	≤ 5.346.900	≤ 22.227.900	101.600	78.420
	> 5.346.900 < 6.667.700	≤ 22.227.900	(6.667.700 – A) / 13	
	> 5.346.900 < 6.667.700	> 22.227.900 < 23.548.700	(6.667.700 – A) / 13 (*) (23.548.700 – B) / 13 (*)	
	≥ 6.667.700	> 23.548.700	0	
2001	≤ 5.486.000	≤ 22.805.900	104.250	80.470
	> 5.486.000 < 6.841.250	≤ 22.805.900	(6.841.250 – A) / 13	
	> 5.486.000 < 6.841.250	> 22.805.900 < 24.161.150	(6.841.250 – A) / 13 (*) (24.161.150 – B) / 13 (*)	
	≥ 6.841.250	> 24.161.150	0	
euro				
2002	≤ 2.909,79	≤ 12.096,29	55,30	42,68
	> 2.909,79 < 3.628,69	≤ 12.096,29	(3.628,69 – A) / 13	
	> 2.909,79 < 3.628,69	> 12.096,29 < 12.815,19	(3.628,69 – A) / 13 (*) (12.815,19 – B) / 13 (*)	
	≥ 3.628,69	> 12.815,19	0	
2003	≤ 2.979,60	≤ 12.386,58	56,63	43,70
	> 2.979,60 < 3.715,79	≤ 12.386,58	(3.715,79 – A) / 13	
	> 2.979,60 < 3.715,79	> 12.386,58 < 13.122,77	(3.715,79 – A) / 13 (*) (13.122,77 – B) / 13 (*)	
	≥ 3.715,79	> 13.122,77	0	
2004	< 3.054,09	< 12.696,25	58,05	44,79
	> 3.054,09 < 3.808,74	< 12.696,25	(3.808,74 – A) / 13	
	> 3.054,09 < 3.808,74	> 12.696,25 < 13.450,90	(3.808,74 – A) / 13 (*) (13.450,90 – B) / 13 (*)	
	> 3.808,74	> 13.450,90	0	
2005	< 3.112,20	< 12.937,57	59,16	45,65
	> 3.112,20 < 3.881,28	< 12.937,57	(3.881,28 – A) / 13	
	> 3.112,20 < 3.881,28	> 12.937,57 < 13.706,65	(3.881,28 – A) / 13 (*) (13.706,65 – B) / 13 (*)	
	> 3.881,28	> 13.706,65	0	

A: reddito personale annuo, pari all'importo del reddito memorizzato in archivio (GP2KE10) + l'importo annuo della pensione calcolata per lo stesso anno.

B: reddito coniugale, pari al valore di cui al punto A + l'importo del reddito del coniuge (GP2KE12).

(*) l'aumento spettante è il valore meno elevato risultante dai due calcoli.

**CALCOLO DELL'AUMENTO PREVISTO DALL'ARTICOLO 67
DELLA LEGGE N. 448 DEL 1998**

12 – PENSIONI DI CATEGORIA INVCIV LIQUIDATE A FAVORE DI CIECHI CIVILI ULTRASESSANTACINQUENNI (nati dopo il 31 dicembre 1930)				
Anno	Pensionato non coniugato		Pensionato coniugato	
	Reddito annuo	Importo mensile dell'aumento	Reddito annuo	Importo mensile dell'aumento
1999	≤ 6.712.550	100.000	≤ 14.725.100	100.000
	> 6.712.550 e < 8.012.550	$(8.012.550 - A) / 13$	> 14.725.100 e < 16.025.100	$(16.025.100 - B) / 13$
	≥ 8.012.550	0	≥ 16.025.100	0
2000	≤ 6.819.800	101.600	≤ 15.194.400	101.600
	> 6.819.800 e < 8.140.600	$(8.140.600 - A) / 13$	> 15.194.400 e < 16.515.200	$(16.515.200 - B) / 13$
	≥ 8.140.600	0	≥ 16.515.200	0
2001	≤ 6.997.250	104.250	≤ 15.589.600	104.250
	> 6.997.250 e < 8.352.500	$(8.352.500 - A) / 13$	> 16.944.850 e < 16.944.850	$(16.944.850 - B) / 13$
	≥ 8.352.500	0	≥ 16.944.850	0
euro				
2002	≤ 3.711,37	55,30	≤ 8.268,78	55,30
	> 3.711,37 e < 4.430,27	$(4.430,27 - A) / 13$	> 8.268,78 e < 8.987,68	$(8.987,68 - B) / 13$
	≥ 4.430,27	0	≥ 8.987,68	0
2003	≤ 3.800,42	56,63	≤ 8.467,29	56,63
	> 3.800,42 e < 4.536,61	$(4.536,61 - A) / 13$	> 8.467,29 e < 9.203,48	$(9.203,48 - B) / 13$
	≥ 4.536,61	0	≥ 9.203,48	0
2004	< 3.895,45	58,05	< 8.679,06	58,05
	> 3.895,45 e < 4.650,10	$(4.650,10 - A) / 13$	> 8.679,06 e < 9.433,71	$(9.433,71 - B) / 13$
	> 4.650,10	0	≥ 9.433,71	0
2005	3.969,55	59,16	< 8.844,16	59,16
	> 3.969,55 e < 4.738,63	$(4.738,63 - A) / 13$	> 8.844,16 e < 9.613,24	$(9.613,24 - B) / 13$
	> 4.738,63	0	≥ 9.613,24	0

A: reddito personale annuo, pari all'importo del reddito memorizzato in archivio (GP2KE10) + l'importo annuo della pensione calcolata per lo stesso anno.

B: reddito coniugale, pari al valore di cui al punto A + l'importo del reddito del coniuge (GP2KE12).

PRESTAZIONI PER GLI INVALIDI CIVILI

1 – LIMITI DI REDDITO PER LA CONCESSIONE DELLE PENSIONI ED ASSEGNI AI MUTILATI E INVALIDI CIVILI E AI SORDOMUTI			
Decorrenza	Mutilati ed invalidi civili parziali	Mutilati ed invalidi civili totali	Sordomuti
1.7.80	2.500.000	5.200.000	5.200.000
1.1.81	2.927.500	6.089.200	6.089.200
1.1.82	2.927.500	7.246.150	7.246.150
1.1.83	2.927.500	8.412.780	8.412.780
1.1.84	2.927.500	9.742.000	9.742.000
1.2.85	2.927.500	10.930.525	10.930.525
1.1.86	2.927.500	11.914.270	11.914.270
1.5.86	3.190.975	11.914.270	11.914.270
1.1.87	3.411.150	12.736.355	12.736.355
1.1.88	3.602.175	13.449.590	13.449.590
1.1.89	3.789.490	14.148.970	14.148.970
1.1.90	4.035.430	15.067.240	15.067.240
1.1.91	4.313.875	16.106.880	16.106.880
1.1.92	4.246.200	17.374.490	17.374.490
1.1.93	4.338.600	18.446.495	18.446.495
1.1.94	4.503.500	19.136.395	19.136.395
1.1.95	4.641.000	20.026.235	20.026.235
1.1.96	4.891.900	21.103.645	21.103.645
1.1.97	5.083.000	22.310.775	22.310.775

I limiti reddituali per gli anni dal 1998 in poi sono riportati nelle tabelle M.1, M.2 e M.3

1 – CIECHI CIVILI

1 - CIECHI CIVILI CON SOLA PENSIONE		
Fascia	Tipologia	
06	ciechi assoluti, ricoverati, con sola pensione	
08	ciechi parziali, ricoverati e non, con sola pensione	
decorrenza	limite di reddito annuo personale	importo mensile
1.1.1998	22.846.235	388.460
1.1.1999	23.211.775	395.450
1.1.2000	23.583.165	401.780
1.1.2001	24.078.410	412.230
euro		
1.1.2002	12.796,09	218,65
1.1.2003	13.103,20	223,90
1.1.2004	13.430,78	229,50
1.1.2005	13.739,69	233,87

2 – CIECHI CIVILI CON SOLA PENSIONE		
Fascia	Tipologia	
07	ciechi assoluti, non ricoverati, con sola pensione	
decorrenza	limite di reddito annuo personale	importo mensile
1.1.1998	22.846.235	420.080
1.1.1999	23.211.775	427.640
1.1.2000	23.583.165	434.480
1.1.2001	24.078.410	445.780
euro		
1.1.2002	12.796,09	236,45
1.1.2003	13.103,20	242,13
1.1.2004	13.430,78	248,19
1.1.2005	13.739,69	252,91

3 - CIECHI CIVILI CON SOLA INDENNITÀ SPECIALE		
Fascia	Tipologia	
09	ciechi parziali, ricoverati e non, con sola indennità speciale	
decorrenza		importo mensile
1.1.1998	erogata indipendentemente dalle condizioni economiche, ma solamente a titolo della minorazione	90.915
1.1.1999		92.360
1.1.2000		93.740
1.1.2001		94.780
		euro
1.1.2002		111,42
1.1.2003		113,91
1.1.2004		157,69
1.1.2005		161,30

4 – CIECHI CIVILI CON PENSIONE E INDENNITÀ DI ACCOMPAGNAMENTO			
Fascia	Tipologia		
10	ciechi assoluti , non ricoverati, con pensione ed indennità		
decorrenza	limite di reddito annuo personale	importo mensile	indennità di accompagnamento (*)
1.1.1998	22.846.235	420.080	1.093.100
1.1.1999	23.211.775	427.640	1.124.690
1.1.2000	23.583.165	434.480	1.155.620
1.1.2001	24.078.410	445.780	1.179.660
euro			
1.1.2002	12.796,09	236,45	619,85
1.1.2003	13.103,20	242,13	633,68
1.1.2004	13.430,78	248,19	649,15
1.1.2005	13.739,69	252,91	669,21

(*) Nota bene l'indennità di accompagnamento è indipendente da redditi

5 - CIECHI CIVILI CON PENSIONE E INDENNITÀ DI ACCOMPAGNAMENTO			
Fascia	Tipologia		
11	ciechi assoluti , ricoverati, con pensione ed indennità		
decorrenza	limite di reddito annuo personale	importo mensile	indennità di accompagnamento(*)
1.1.1998	22.846.235	388.460	1.093.100
1.1.1999	23.211.775	395.450	1.124.690
1.1.2000	23.583.165	401.780	1.155.620
1.1.2001	24.078.410	412.230	1.179.660
euro			
1.1.2002	12.796,09	218,65	619,85
1.1.2003	13.103,20	223,90	633,68
1.1.2004	13.430,78	229,50	649,15
1.1.2005	13.739,69	233,87	669,21

(*) Nota bene l'indennità di accompagnamento è indipendente da redditi

6 – CIECHI CIVILI CON PENSIONE E INDENNITÀ SPECIALE			
Fascia	Tipologia		
12	ciechi parziali , non ricoverati, con pensione ed indennità speciale		
13	ciechi parziali , ricoverati, con pensione ed indennità speciale		
16	ciechi parziali , minori anni 18, ricoverati e non, con pensione ed indennità speciale		
17	ciechi parziali , maggiori anni 18, ricoverati e non, con pensione ed indennità speciale fascia provvisoria – in attesa di essere inseriti da parte del CPABP nella fascia 12 – 13		
decorrenza	limite di reddito annuo personale	importo mensile	indennità speciale
1.1.1998	22.846.235	388.460	90.915
1.1.1999	23.211.775	395.450	92.360
1.1.2000	23.583.165	401.780	93.740
1.1.2001	24.078.410	412.230	94.780
euro			
1.1.2002	12.796,09	218,65	111,42
1.1.2003	13.103,20	223,90	113,91
1.1.2004	13.430,78	229,50	157,69
1.1.2005	13.739,69	233,87	161,30

(*) Nota bene l'indennità speciale è indipendente da redditi

7 – CIECHI CIVILI CON SOLO ASSEGNO A VITA		
Fascia	Tipologia	
14	ciechi parziali, con solo assegno a vita	
decorrenza	limite di reddito annuo personale	importo mensile
1.1.1998	10.983.760	288.240
1.1.1999	11.159.500	293.430
1.1.2000	11.338.050	298.120
1.1.2001	11.576.150	305.870
euro		
1.1.2002	6.151,97	162,24
1.1.2003	6.299,62	166,14
1.1.2004	6.457,12	170,30
1.1.2005	6.605,64	173,54

8 – CIECHI CIVILI CON SOLA INDENNITÀ DI ACCOMPAGNAMENTO		
Fascia	Tipologia	
15	ciechi assoluti, maggiori anni 18, con sola indennità di accompagnamento	
18	ciechi assoluti, minori anni 18, ricoverati e non, con la sola indennità di accompagnamento	
19	ciechi assoluti, maggiori anni 18, con la sola indennità di accompagnamento – fascia provvisoria – in attesa di essere inseriti da parte del CPABP nella fascia 10 – 11 – 15	
decorrenza		importo mensile
1.1.1998	erogata indipendentemente dalle condizioni economiche, ma solamente a titolo della minorazione	1.093.100
1.1.1999		1.124.690
1.1.2000		1.155.620
1.1.2001		1.179.660
		euro
1.1.2002		619,85
1.1.2003		633,68
1.1.2004		649,15
1.1.2005		669,21

2 - SORDOMUTI

1 - SORDOMUTI CON PENSIONE E INDENNITÀ DI COMUNICAZIONE			
Fascia	Tipologia		
20	sordomuti , non ricoverati, con pensione ed indennità di comunicazione		
21	sordomuti , ricoverati, con pensione ed indennità di comunicazione		
22	sordomuti , non ricoverati titolari di altro reddito, con pensione ed indennità di comunicazione		
decorrenza	limite di reddito annuo personale	importo mensile	indennità di comunicazione(*)
1.1.1998	22.846.235	388.460	318.660
1.1.1999	23.211.775	395.450	324.440
1.1.2000	23.583.165	401.780	329.940
1.1.2001	24.078.410	412.230	334.100
euro			
1.1.2002	12.796,09	218,65	174,35
1.1.2003	13.103,20	223,90	217,66
1.1.2004	13.430,78	229,50	220,18
1.1.2005	13.739,69	233,87	223,38

(*)Nota bene l'indennità di comunicazione è indipendente da redditi

2 – SORDOMUTI CON SOLA INDENNITÀ DI COMUNICAZIONE		
Fascia	Tipologia	
23	sordomuti , minori di anni 18, con sola indennità di comunicazione	
24	sordomuti , maggiori di anni 18, con sola indennità di comunicazione – fascia provvisoria – in attesa di essere inseriti da parte del CPABP nella fascia 20 – 21 – 22 – 25	
25	sordomuti , maggiori di anni 18, con sola indennità di comunicazione	
decorrenza		importo mensile
1.1.1998	erogata indipendentemente dalle condizioni economiche, ma solamente a titolo della minorazione	318.660
1.1.1999		324.440
1.1.2000		329.940
1.1.2001		334.100
		euro
1.1.2002		174,35
1.1.2003		217,66
1.1.2004		220,18
1.1.2005		223,38

3 - SORDOMUTI CON SOLA PENSIONE		
Fascia	Tipologia	
26	sordomuti , maggiori di anni 18, con sola pensione in attesa di presentazione istanze per indennità di comunicazione	
decorrenza	limite di reddito annuo personale	importo mensile
1.1.1998	22.846.235	388.460
1.1.1999	23.211.775	395.450
1.1.2000	23.583.165	401.780
1.1.2001	24.078.410	412.230
euro		
1.1.2002	12.796,09	218,65
1.1.2003	13.103,20	223,90
1.1.2004	13.430,78	229,50
1.1.2005	13.739,69	233,87

3 – INVALIDI CIVILI

1 – INVALIDI CIVILI TOTALI CON SOLA PENSIONE		
Fascia	Tipologia	
30	invalidi totali , non ricoverati, con sola pensione	
31	invalidi totali , ricoverati, con sola pensione	
32	invalidi totali , non ricoverati con altri redditi, con sola pensione	
39	invalidi totali , ricoverati titolari di altro reddito, con sola pensione	
43	invalidi totali , ricoverati, con sola pensione	
decorrenza	limite di reddito annuo personale	importo mensile
1.1.1998	22.846.235	388.460
1.1.1999	23.211.775	395.450
1.1.2000	23.583.165	401.780
1.1.2001	24.078.410	412.230
euro		
1.1.2002	12.796,09	218,65
1.1.2003	13.103,20	223,90
1.1.2004	13.430,78	229,50
1.1.2005	13.739,69	233,87

2 – INVALIDI CIVILI PARZIALI CON SOLO ASSEGNO DI ASSISTENZA		
Fascia	Tipologia	
34	invalidi parziali , non ricoverati, con solo assegno	
35	invalidi parziali , ricoverati, con solo assegno	
36	invalidi parziali , non ricoverati titolari di altro reddito, con solo assegno	
40	invalidi parziali , ricoverati titolari di altro reddito, con solo assegno	
decorrenza	limite di reddito annuo personale	importo mensile
1.1.1998	5.169.450	388.460
1.1.1999	6.562.400	395.450
1.1.2000	6.901.700	401.780
1.1.2001	7.081.100	412.230
euro		
1.1.2002	3.755,83	218,65
1.1.2003	3.846,05	223,90
1.1.2004	3.942,25	229,50
1.1.2005	4.017,26	233,87

3 – INVALIDI CIVILI TOTALI CON PENSIONE E INDENNITA' DI ACCOMPAGNAMENTO			
Fascia	Tipologia		
33	invalidi totali , non ricoverati gratuitamente, con pensione e indennità di accompagnamento		
decorrenza	limite di reddito annuo personale	importo mensile	indennità di accompagnamento(*)
1.1.1998	22.846.235	388.460	783.190
1.1.1999	23.211.775	395.450	795.970
1.1.2000	23.583.165	401.780	808.130
1.1.2001	24.078.410	412.230	817.330
euro			
1.1.2002	12.796,09	218,65	426,09
1.1.2003	13.103,20	223,90	431,19
1.1.2004	13.430,78	229,50	436,77
1.1.2005	13.739,69	233,87	443,83

(*)Nota bene l'indennità di accompagnamento è indipendente da redditi

4 – INVALIDI CIVILI CON SOLA INDENNITA' DI ACCOMPAGNAMENTO		
Fascia	Tipologia	
38	invalidi totali , maggiori di anni 18, non ricoverati gratuitamente, con sola indennità di accompagnamento – fascia provvisoria – in attesa di essere inseriti da parte del CPABP nella fascia 33 – 41	
41	invalidi totali , non ricoverati titolari di reddito superiore al limite previsto, con sola indennità di accompagnamento	
42	invalidi totali , non ricoverati gratuitamente, ultrasessantacinquenni, con sola indennità di accompagnamento	
44	invalidi totali , minori, non ricoverati gratuitamente, con sola indennità di accompagnamento	
45	invalidi parziali , con indennità di accompagnamento per effetto della concausa della cecità parziale (Corte Costituzionale n. 346/89)	
decorrenza		indennità di accompagnamento
1.1.1998	erogata indipendentemente dalle condizioni economiche, ma solamente a titolo della minorazione	783.190
1.1.1999		795.970
1.1.2000		808.130
1.1.2001		817.330
		euro
1.1.2002		426,09
1.1.2003		431,19
1.1.2004		436,77
1.1.2005		443,83

5 – INVALIDI CIVILI PARZIALI CON SOLA INDENNITA' DI FREQUENZA		
Fascia	Tipologia	
47	invalidi parziali , minori di anni 18, con diritto all'indennità mensile di frequenza (legge 11/10/1990 n. 289)	
decorrenza	limite di reddito annuo personale	importo mensile
1.1.1998	5.169.450	388.460
1.1.1999	6.562.400	395.450
1.1.2000	6.901.700	401.780
1.1.2001	7.081.100	412.230
Euro		
1.1.2002	3.755,83	218,65
1.1.2003	3.846,05	223,90
1.1.2004	3.942,25	229,50
1.1.2005	4.017,26	233,87

6 – LAVORATORI AFFETTI DA TALASSEMIA MAJOR E DREPANOCITOSI con anzianità contributiva pari o superiore a 520 settimane e almeno 35 anni di età legge 28 dicembre 2001 n.448		
Fascia	Tipologia	
70	Talassemia major (morbo di Cooley)	
71	Drepanocitosi (anemia falciforme)	
decorrenza	importo mensile(*)	
euro		
1.1.2002	392,69	
1.1.2003	402,12	
1.1.2004	412,18	
1.1.2005	420,02	

(*)Nota bene l'importo in pagamento è indipendente da redditi

**AUMENTO DELLA PENSIONE OVVERO DELL' ASSEGNO DI INVALIDITÀ per
INVALIDI CIVILI (fasce 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 39, 40, 43, 47)
CIECHI CIVILI (fasce 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17)
e SORDOMUTI (fasce, 20, 21, 22, 26,)**

Articolo 70, comma 6, della legge 388/2000, Finanziaria 2001

1 – AUMENTO DELLA PENSIONE OVVERO DELL' ASSEGNO DI INVALIDITÀ. LIMITI DI REDDITO PER IL DIRITTO ALL'AUMENTO PER I TITOLARI INFRASESSANTACINQUENNI			
Anno	Pensionato solo	Pensionato coniugato	Importo mensile aumento spettante
2001	8.852.350	18.476.900	20.000
euro			
2002	4.691,7	9.796,67	10,33
2003	4.801,16	10.028,72	10,33
2004	4.917,90	10.276,24	10,33
2005	5.008,90	10.469,16	10,33
NOTE			
▪ L'aumento è spettante se non vengono superati i limiti di reddito			
Lire 8.852.350	somma dell'importo annuo 2001 dell'assegno sociale, pari a lire 8.592.350 e dell'aumento per 13 mensilità, pari a lire 260.000.		
Lire 18.476.900	somma del limite di reddito personale e dell'importo annuo 2001 del trattamento minimo pari a lire 9.624.550.		
euro			
euro 4.691,7	somma dell'importo annuo 2002 dell'assegno sociale, pari a euro 4.557,41 e dell'aumento per 13 mensilità, pari a euro 134,29.		
euro 9.796,67	somma del limite di reddito personale e dell'importo annuo 2002 del trattamento minimo pari a euro 5.104,97.		
euro 4.801,16	somma dell'importo annuo 2003 dell'assegno sociale, pari a euro 4.666,87 e dell'aumento per 13 mensilità, pari a euro 134,29.		
euro 10.028,72	somma del limite di reddito personale e dell'importo annuo 2003 del trattamento minimo pari a euro 5.227,56.		
euro 4.917,90	somma dell'importo annuo 2004 dell'assegno sociale, pari a euro 4.783,61 e dell'aumento per 13 mensilità, pari a euro 134,29.		
euro 10.276,24	somma del limite di reddito personale e dell'importo annuo 2004 del trattamento minimo pari a euro 5.358,34.		
euro 5.008,90	somma dell'importo annuo 2005 dell'assegno sociale, pari a euro 4.874,61 e dell'aumento per 13 mensilità, pari a euro 134,29.		
euro 10.469,16	somma del limite di reddito personale e dell'importo annuo 2005 del trattamento minimo pari a euro 5.460,26.		

INCREMENTO AL MILIONE
Articolo 38 della legge 448/2001, Finanziaria 2002

1 – AUMENTO DELLE PRESTAZIONI INVCIV PER TITOLARI DI ETÀ COMPRESA TRA I SESSANTA E I SESSANTACINQUE ANNI				
<ul style="list-style-type: none"> ▪ INVALIDI CIVILI TOTALI E I SORDOMUTI (fasce 20, 21, 22, 26, 30, 31, 32, 33, 39, 43) ▪ CIECHI TOTALI (fasce 6, 11) 				
Anno	Importo pensione	Limiti di reddito		Importo mensile aumento spettante
		Pensionato solo (A)	Pensionato coniugato (B)	
2002	218,65	6.713,98	11.271,39	297,81 [A - (RP+INVCIV)] / 13 [B - (RF+RP+INVCIV)] / 13
2003	223,90	6.836,57	11.503,44	301,99 [A - (RP+INVCIV)] / 13 [B - (RF+RP+INVCIV)] / 13
2004	229,50	6.967,35	11.750,96	306,45 [A - (RP+INVCIV)] / 13 [B - (RF+RP+INVCIV)] / 13
2005	233,87	7.069,27	11.943,88	309,92 [A - (RP+INVCIV)] / 13 [B - (RF+RP+INVCIV)] / 13
NOTE				
<ul style="list-style-type: none"> ▪ L'aumento spettante è quello di importo meno elevato risultante dal calcolo effettuato sulla base del reddito personale e della sommatoria dei redditi del pensionato e del coniuge. ▪ RP: Reddito del pensionato da considerare ai fini dell'aumento dell'INVCIV. ▪ RF: Reddito del coniuge del pensionato da considerare ai fini dell'aumento dell'INVCIV. ▪ INVCIV: Importo annuo della prestazione INVCIV. 				
euro 6.713,98	somma dell'importo annuo 2002 della INVCIV, pari a euro 2.842,45 e dell'aumento per 13 mensilità, pari a euro 3.871,53.			
euro 11.271,39	somma del limite di reddito personale e dell'importo annuo 2002 dell'assegno sociale, pari a euro 4.557,41			
euro 6.836,57	somma dell'importo annuo 2003 della INVCIV, pari a euro 2.910,70 e dell'aumento per 13 mensilità, pari a euro 3.925,87.			
euro 11.503,44	somma del limite di reddito personale e dell'importo annuo 2003 dell'assegno sociale, pari a euro 4.666,87			
euro 6.967,35	somma dell'importo annuo 2004 della INVCIV, pari a euro 2.983,50 e dell'aumento per 13 mensilità, pari a euro 3.983,85.			
euro 11.750,96	somma del limite di reddito personale e dell'importo annuo 2004 dell'assegno sociale, pari a euro 4.783,61			
euro 7.069,27	somma dell'importo annuo 2005 della INVCIV, pari a euro 3.040,31 e dell'aumento per 13 mensilità, pari a euro 4.028,96.			
euro 11.943,88	somma del limite di reddito personale e dell'importo annuo 2005 dell'assegno sociale, pari a euro 4.874,61			

2 – AUMENTO DELLE PRESTAZIONI DEI CIECHI TOTALI DI ETÀ COMPRESA TRA I SESSANTA E I SESSANTACINQUE ANNI (fasce 7, 10)				
Anno	Importo pensione	Limiti di reddito		Importo mensile aumento spettante
		Pensionato solo (A)	Pensionato coniugato (B)	
2002	236,45	6.713,98	11.271,39	280,01 [A - (RP + INVCIV)] / 13 [B - (RF + RP + INVCIV)] / 13
2003	242,13	6.836,57	11.503,44	283,76 [A - (RP + INVCIV)] / 13 [B - (RF + RP + INVCIV)] / 13
2004	248,19	6.967,35	11.750,96	287,76 [A - (RP + INVCIV)] / 13 [B - (RF + RP + INVCIV)] / 13
2005	252,91	7.069,27	11.943,88	290,88 [A - (RP + INVCIV)] / 13 [B - (RF + RP + INVCIV)] / 13
NOTE				
<ul style="list-style-type: none"> ▪ L'aumento spettante è quello di importo meno elevato risultante dal calcolo effettuato sulla base del reddito personale e della sommatoria dei redditi del pensionato e del coniuge. ▪ RP: Reddito del pensionato da considerare ai fini dell'aumento dell'INVCIV. ▪ RF: Reddito del coniuge del pensionato da considerare ai fini dell'aumento dell'INVCIV. ▪ INVCIV: Importo annuo della prestazione INVCIV. 				
euro 6.713,98	somma dell'importo annuo 2002 della INVCIV, pari a euro 3.073,85 e dell'aumento per 13 mensilità, pari a euro 3.640,13.			
euro 11.271,39	somma del limite di reddito personale e dell'importo annuo 2002 dell'assegno sociale, pari a euro 4.557,41			
euro 6.836,57	somma dell'importo annuo 2003 della INVCIV, pari a euro 3.147,69 e dell'aumento per 13 mensilità, pari a euro 3.740,88.			
euro 11.503,44	somma del limite di reddito personale e dell'importo annuo 2003 dell'assegno sociale, pari a euro 4.666,87			
euro 6.967,35	somma dell'importo annuo 2004 della INVCIV, pari a euro 3.226,47 e dell'aumento per 13 mensilità, pari a euro 3.738,67.			
euro 11.750,96	somma del limite di reddito personale e dell'importo annuo 2004 dell'assegno sociale, pari a euro 4.783,61			
euro 7.069,27	somma dell'importo annuo 2005 della INVCIV, pari a euro 3.287,83 e dell'aumento per 13 mensilità, pari a euro 3.781,44.			
euro 11.943,88	somma del limite di reddito personale e dell'importo annuo 2005 dell'assegno sociale, pari a euro 4.874,61			

3 – AUMENTO DELLE PRESTAZIONI DEI CIECHI TOTALI ULTRASESSANTACINQUENNI (fasce 6, 11) E DEI CIECHI PARZIALI ULTRASETTANTENNI (fasce 8, 12, 13, 16, 17)				
Anno	Importo pensione	Limiti di reddito		Importo mensile aumento spettante
		Pensionato solo (A)	Pensionato coniugato (B)	
2002	273,95	6.713,98	11.271,39	242,51 [A - (RP+INVCIV)] / 13 [B - (RF+RP+INVCIV)] / 13
2003	280,53	6.836,57	11.503,44	245,36 [A - (RP+INVCIV)] / 13 [B - (RF+RP+INVCIV)] / 13
2004	287,55	6.967,35	11.750,96	248,40 [A - (RP+INVCIV)] / 13 [B - (RF+RP+INVCIV)] / 13
2005	293,02	7.069,27	11.943,88	250,77 [A - (RP+INVCIV)] / 13 [B - (RF+RP+INVCIV)] / 13
NOTE				
<ul style="list-style-type: none"> ▪ L'aumento spettante è quello di importo meno elevato risultante dal calcolo effettuato sulla base del reddito personale e della sommatoria dei redditi del pensionato e del coniuge. ▪ RP: Reddito del pensionato da considerare ai fini dell'aumento dell'INVCIV. ▪ RF: Reddito del coniuge del pensionato da considerare ai fini dell'aumento dell'INVCIV. ▪ INVCIV: Importo annuo della prestazione INVCIV. 				
euro 6.713,98	somma dell'importo annuo 2002 della INVCIV, pari a euro 3.561,35 e dell'aumento per 13 mensilità, pari a euro 3.152,63.			
euro 11.271,39	somma del limite di reddito personale e dell'importo annuo 2002 dell'assegno sociale, pari a euro 4.557,41			
euro 6.836,57	somma dell'importo annuo 2003 della INVCIV, pari a euro 3.646,89 e dell'aumento per 13 mensilità, pari a euro 3.189,68.			
euro 11.503,44	somma del limite di reddito personale e dell'importo annuo 2003 dell'assegno sociale, pari a euro 4.666,87			
euro 6.967,35	somma dell'importo annuo 2004 della INVCIV, pari a euro 3.738,15 e dell'aumento per 13 mensilità, pari a euro 3.229,20.			
euro 11.750,96	somma del limite di reddito personale e dell'importo annuo 2004 dell'assegno sociale, pari a euro 4.783,61			
euro 7.069,27	somma dell'importo annuo 2005 della INVCIV, pari a euro 3.809,26 e dell'aumento per 13 mensilità, pari a euro 3.260,01.			
euro 11.943,88	somma del limite di reddito personale e dell'importo annuo 2005 dell'assegno sociale, pari a euro 4.874,61			

4 – AUMENTO DELLE PRESTAZIONI DEI CIECHI TOTALI ULTRASESSANTACINQUENNI (fasce 7, 10) nati prima del 1 gennaio 1931				
Anno	Importo pensione	Limiti di reddito		Importo mensile aumento spettante
		Pensionato solo (A)	Pensionato coniugato (B)	
2002	279,13	6.713,98	11.271,39	237,33 [A - (RP + INVCIV)] / 13 [B - (RF + RP + INVCIV)] / 13
2003	285,83	6.836,57	11.503,44	240,06 [A - (RP + INVCIV)] / 13 [B - (RF + RP + INVCIV)] / 13
2004	292,98	6.967,35	11.750,96	242,97 [A - (RP + INVCIV)] / 13 [B - (RF + RP + INVCIV)] / 13
2005	298,56	7.069,27	11.943,88	245,23 [A - (RP + INVCIV)] / 13 [B - (RF + RP + INVCIV)] / 13
NOTE				
<ul style="list-style-type: none"> ▪ L'aumento spettante è quello di importo meno elevato risultante dal calcolo effettuato sulla base del reddito personale e della sommatoria dei redditi del pensionato e del coniuge. ▪ RP: Reddito del pensionato da considerare ai fini dell'aumento dell'INVCIV. ▪ RF: Reddito del coniuge del pensionato da considerare ai fini dell'aumento dell'INVCIV. ▪ INVCIV: Importo annuo della prestazione INVCIV. 				
euro 6.713,98	somma dell'importo annuo 2002 della INVCIV, pari a euro 3.628,69 e dell'aumento per 13 mensilità, pari a euro 3.085,29.			
euro 11.271,39	somma del limite di reddito personale e dell'importo annuo 2002 dell'assegno sociale, pari a euro 4.557,41			
euro 6.836,57	somma dell'importo annuo 2003 della INVCIV, pari a euro 3.715,79 e dell'aumento per 13 mensilità, pari a euro 3.120,78.			
euro 11.503,44	somma del limite di reddito personale e dell'importo annuo 2003 dell'assegno sociale, pari a euro 4.666,87			
euro 6.967,35	somma dell'importo annuo 2004 della INVCIV, pari a euro 3.808,74 e dell'aumento per 13 mensilità, pari a euro 3.158,61.			
euro 11.750,96	somma del limite di reddito personale e dell'importo annuo 2004 dell'assegno sociale, pari a euro 4.783,61			
euro 7.069,27	somma dell'importo annuo 2005 della INVCIV, pari a euro 3.881,28 e dell'aumento per 13 mensilità, pari a euro 3.187,99.			
euro 11.943,88	somma del limite di reddito personale e dell'importo annuo 2005 dell'assegno sociale, pari a euro 4.874,61			

5 – AUMENTO DELLE PRESTAZIONI DEI CIECHI TOTALI ULTRASESSANTACINQUENNI (fasce 7, 10) nati dopo il 31 dicembre 1930				
Anno	Importo pensione	Limiti di reddito		Importo mensile aumento spettante
		Pensionato solo (A)	Pensionato coniugato (B)	
2002	291,75	6.713,98	11.271,39	224,71 [A - (RP + INVCIV)] / 13 [B - (RF + RP + INVCIV)] / 13
2003	298,76	6.836,57	11.503,44	227,13 [A - (RP + INVCIV)] / 13 [B - (RF + RP + INVCIV)] / 13
2004	306,24	6.967,35	11.750,96	229,71 [A - (RP + INVCIV)] / 13 [B - (RF + RP + INVCIV)] / 13
2005	312,06	7.069,27	11.943,88	231,73 [A - (RP + INVCIV)] / 13 [B - (RF + RP + INVCIV)] / 13
NOTE				
<ul style="list-style-type: none"> ▪ L'aumento spettante è quello di importo meno elevato risultante dal calcolo effettuato sulla base del reddito personale e della sommatoria dei redditi del pensionato e del coniuge. ▪ RP: Reddito del pensionato da considerare ai fini dell'aumento dell'INVCIV. ▪ RF: Reddito del coniuge del pensionato da considerare ai fini dell'aumento dell'INVCIV. ▪ INVCIV: Importo annuo della prestazione INVCIV. 				
euro 6.713,98	somma dell'importo annuo 2002 della INVCIV, pari a euro 3.792,75 e dell'aumento per 13 mensilità, pari a euro 2.921,23.			
euro 11.271,39	somma del limite di reddito personale e dell'importo annuo 2002 dell'assegno sociale, pari a euro 4.557,41			
euro 6.836,57	somma dell'importo annuo 2003 della INVCIV, pari a euro 3.883,88 e dell'aumento per 13 mensilità, pari a euro 2.952,69.			
euro 11.503,44	somma del limite di reddito personale e dell'importo annuo 2003 dell'assegno sociale, pari a euro 4.666,87			
euro 6.967,35	somma dell'importo annuo 2004 della INVCIV, pari a euro 3.981,12 e dell'aumento per 13 mensilità, pari a euro 2.986,23.			
euro 11.750,96	somma del limite di reddito personale e dell'importo annuo 2004 dell'assegno sociale, pari a euro 4.783,61			
euro 7.069,27	somma dell'importo annuo 2005 della INVCIV, pari a euro 4.056,78 e dell'aumento per 13 mensilità, pari a euro 3.012,49.			
euro 11.943,88	somma del limite di reddito personale e dell'importo annuo 2005 dell'assegno sociale, pari a euro 4.874,61			

**IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE IN VIGORE DAL 1° GENNAIO
2003**

1 – SCAGLIONI ANNUI D’IMPOSTA			
Reddito		Aliquota percentuale	Correttivo da detrarre
	Fino a 15.000,00	23	0
Oltre 15.000,00	Fino a 29.000,00	29	900,00
Oltre 29.000,00	Fino a 32.600,00	31	1.480,00
Oltre 32.600,00	Fino a 70.000,00	39	4.088,00
Oltre 70.000,00		45	8.288,00

2 – SCAGLIONI MENSILI D’IMPOSTA			
Reddito		Aliquota percentuale	Correttivo da detrarre
	Fino a 1.250,00	23	0
Oltre 1.250,01	Fino a 2.416,67	29	75,00
Oltre 2.416,68	Fino a 2.716,67	31	123,33
Oltre 2.2716,68	Fino a 5.833,33	39	340,67
Oltre 5.833,34		45	690,67

3 – NO TAX AREA		
Reddito annuo	Mensile	IRPEF
Reddito fino a 7.500,00	fino a 576,92	0
Reddito da 7500,01 a 7.800,00	da 576,93 a 600,00	non dovuta la parte di imposta netta eccedente la differenza tra il reddito complessivo e 7.500 euro

Se alla formazione del reddito complessivo concorrono soltanto trattamenti pensionistici di importo complessivamente non superiore a 7.500 euro, il reddito dell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale e delle relative pertinenze e redditi da terreni per un importo non superiore a euro 185,9245, l’imposta NON è DOVUTA.

Se, alle medesime condizioni, i redditi di pensione sono superiori a 7.500 euro ma non a 7.800 euro, non è dovuta la parte di imposta netta eccedente la differenza tra il reddito complessivo e 7.500 euro.

Non sono previste condizioni di età.

4 – DEDUZIONE PER ASSICURARE LA PROGRESSIVITA'	
Reddito annuo	Deduzione annua
Reddito maggiore di 7.500,00	7.000,00
<p>La deduzione è rapportata al periodo di pensione dell'anno.</p> <p>La deduzione è determinata</p> <p>(26.000 più deduzioni (7.000 euro) meno reddito complessivo) diviso 26.000 se il rapporto è maggiore o uguale a 1, spetta l'intera deduzione di 7.000 (reddito non maggiore di 7.000 euro) se il rapporto è 0 o minore di 0, non spetta nulla (reddito maggiore di 33.000 euro) se il rapporto è maggiore di 0 e minore di 1, la deduzione spettante sarà ricavata rapportando al coefficiente ricavato (solo le prime quattro cifre decimali), la deduzione intera (reddito compreso tra 7.000 e 33.000 euro).</p>	

5 – DETRAZIONE PER REDDITO DA PENSIONE		
Reddito annuo		Importo annuo
Oltre 24.500,00	Fino a 27.000,00	70,00
Oltre 27.000,01	Fino a 29.000,00	170,00
Oltre 29.000,01	Fino a 31.000,00	290,00
Oltre 31.000,01	Fino a 36.500,00	230,00
Oltre 36.500,01	Fino a 41.500,00	180,00
Oltre 41.500,01	Fino a 46.700,00	130,00
Oltre 46.700,01	Fino a 52.000,00	25,00
Oltre 52.000,01		0

6 – DETRAZIONE PER CONIUGE A CARICO		
Reddito annuo		Importo annuo
	Fino a 15.493,71	546,18
Oltre 15.493,71	Fino a 30.987,41	496,60
Oltre 30.987,41	Fino a 51.645,69	459,42
Oltre 51.645,69		422,23
<p>Per il figlio a carico in mancanza del coniuge la detrazione spettante è quella "più conveniente" tra quella prevista per il coniuge a carico e quella spettante come figlio a carico, in funzione del reddito e del numero di figli.</p>		

7 – DETRAZIONE PER I FIGLI A CARICO			
Numero dei figli	Reddito annuo		Importo annuo
1		Fino a 36.151,98	516,46
	Oltre 36.151,98	Fino a 51.645,69	303,68
	Oltre 51.645,69		285,08
2		Fino a 41.316,55	2 x 516,46
	Oltre 41.316,55	Fino a 51.645,69	1 x 303, 72 1 x 336,68
	Oltre 51.645,69		2 x 285,08
3		Fino a 46.481,12	3 x 516,46
	Oltre 46.481,12	Fino a 51.645,69	1 x 303,68 2 x 336,68
	Oltre 51.645,69		3 x 285,08
4 o più	Qualunque reddito		n x 516,46

Se la detrazione spetta ad un solo contribuente viene attribuita per intero.

Se la detrazione spetta a più contribuenti, l'importo della detrazione deve essere ripartito tra gli aventi diritto in proporzione all'onere sostenuto. Ciascun contribuente ha diritto alla quota di detrazione spettante tenendo conto del proprio livello complessivo di reddito.

Per primo figlio a carico si intende quello di età maggiore tra quelli a carico.

Per ogni figlio a carico di età inferiore a tre anni è previsto un incremento pari a 123,95 euro. Tuttavia, se il figlio di età inferiore a tre anni è quello per il quale si beneficia della detrazione prevista per il coniuge, non si ha diritto, solo per questo figlio, all'incremento citato. L'incremento non spetta inoltre se il contribuente ha diritto alla detrazione di 516,46 euro per ciascun figlio ovvero se beneficia della detrazione pari a 774,69 euro prevista per i figli portatori di handicap.

Per ogni figlio portatore di handicap ai sensi della legge 104/1992, la misura della detrazione, indipendentemente dal reddito complessivo, è pari a 774,69 euro.

8 – ULTERIORI DETRAZIONI PER FIGLI MINORI DI TRE ANNI

Per i figli di età inferiore a tre anni spetta una ulteriore detrazione di euro 123,95 annue per ciascun figlio, da ripartire tra gli aventi diritto.

9 – DETRAZIONE PER ALTRE PERSONE A CARICO (diverse dai figli)	
Reddito	Importo annuo
Fino a 51.645,69	303,68
Oltre 51.645,69	285,08

Se la detrazione spetta ad un solo contribuente viene attribuita per intero.

Se la detrazione spetta a più contribuenti, l'importo della detrazione deve essere ripartito tra gli aventi diritto in proporzione all'onere sostenuto. Ciascun contribuente ha diritto alla quota di detrazione spettante tenendo conto del proprio livello complessivo di reddito.

**TRATTAMENTI PENSIONISTICI EROGATI DALLA PREVIDENZA
COMPLEMENTARE**

La circolare n. 2/E dell' Agenzia delle Entrate del 15 gennaio 2003, avente per oggetto: "Legge 27 dicembre 2002. n. 289 (legge finanziaria per il 2003) - Articolo 2 Primi chiarimenti - Disposizioni in materia di riforma dell'IRPEF" precisa che:

1. i titolari di trattamenti pensionistici erogati dalla previdenza complementare (articolo 47, lettera h-bis) possono fruire della deduzione per lavoro dipendente fino a euro 7500 (3000 + 4500)
2. alle prestazioni pensionistiche di cui all'articolo 47, lettera h-bis), del TUIR gli importi delle detrazioni dall'imposta lorda spettanti risultano pari a:

Reddito annuo		Importo annuo
Oltre 27.000,00	Fino a 29.500,00	130,00
Oltre 29.500,01	Fino a 36.500,00	235,00
Oltre 36.500,01	Fino a 41.500,00	180,00
Oltre 41.500,01	Fino a 46.700,00	130,00
Oltre 46.700,01	Fino a 52.000,00	25,00
Oltre 52.000,01		0

**ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IMPOSTA SUL REDDITO
DELLE PERSONE FISICHE (IRPEF)**

Regione	Scaglioni di reddito	Aliquota aggiuntiva	Aliquota totale	Correttivo da detrarre	Riferimenti normativi		
Abruzzo	qualsiasi		0,90%				
Basilicata	qualsiasi		0,90%				
Bolzano	qualsiasi		0,90%				
Calabria	qualsiasi		1,40%		Legge Regionale 7 agosto 2002, n. 30 (B.U. 10 agosto 2002, n. 14 suppl. str. n. 7)		
Campania	qualsiasi		0,90%				
Emilia Romagna	qualsiasi		0,90%				
Friuli Venezia Giulia	qualsiasi		0,90%				
Lazio	qualsiasi		0,90%				
Liguria	qualsiasi		0,90%				
Lombardia		fino a euro 15.493,71		1,20%		Legge Regionale 14 luglio 2003, n. 10 (BUR 18 luglio 2003 n. 29 – Supplemento ordinario n. 1)	
		oltre euro 15.493,71	fino a euro 30.987,41	0,10%	1,30%		15,49371
		oltre euro 30.987,41		0,10%	1,40%		46,48113
	Per i redditi derivanti esclusivamente da pensioni di ogni genere ed eventualmente dal reddito dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e dalle sue pertinenze, determinati ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, al netto degli oneri deducibili riconosciuti ai fini di tale imposta, non superiore a € 10.329,14				0,90%		
Marche		fino a euro 15.493,71		0,90%		Legge Regionale 22 dicembre 2003, n. 25 (B.U.R. 24 dicembre 2003, n. 121)	
		oltre euro 15.493,71	fino a euro 30.987,41	0,50%	1,40%		77,4686
		oltre euro 30.987,41	fino a euro 69.721,68	2,70%	3,60%		759,1916
		oltre euro 69.721,68		3,10%	4,00%		1038,0783
Molise	qualsiasi		0,90%				
Piemonte		fino a euro 10.504,74		0,90%		Legge Regionale 4 marzo 2003, n. 2 (B.U. 6 marzo 2003, n. 10) e Deliberazione della Giunta Regionale 19 gennaio 2004, n. 40-11544 (B.U. 19 febbraio 2004, n. 7)	
		oltre euro 10.504,74		0,50%	1,40%		0 (Si applica l'intera %)
Puglia	Pensionati residenti al 31.10.2002 nei comuni di: B904 - CASALNUOVO MONTEROROTARO G604 - PIETRA MONTECORVINO B784 - CARLANTINO B917 - CASALVECCHIO DI PUGLIA C222 - CASTELNUOVO DELLA DAUNIA C429 - CELENZA VALFORTORE C633 - CHIEUTI G761 - POGGIO IMPERIALE I072 - SAN PAOLO DI CIVITATE			0,90%		Delibera di Giunta n. 2230 del 23 dicembre 2002	
	Residenti altri Comuni			1,10%		Legge Regionale 7 gennaio 2004, n. 1 (B.U. 07 gennaio 2004, n. 2)	
Sardegna	qualsiasi		0,90%				
Sicilia	qualsiasi		0,90%				
Toscana	qualsiasi		0,90%				

Trento	qualsiasi			0,90%			
Umbria	fino a euro	fino a euro 15.000,00		0,90%		Deliberazione della Giunta Regionale 18 dicembre 2001, n. 1631 - Gazzetta Regionale n. 64 del 31.12.2001 - Gazzetta Ufficiale N. 300 del 28/12/2001 (pubblicata ai sensi art.3 - bis, legge n.405 del 16.11.2001)	
	oltre euro 15.000,00		0,20%	1,10%	0 (Si applica l'intera %)		
Valle D'Aosta	qualsiasi			0,90%			
Veneto	Per i soggetti aventi un reddito imponibile, ai fini dell'addizionale regionale all'IRPEF non superiore a euro 15.000,00, derivante da pensioni di ogni genere ed eventualmente dal reddito dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e sue pertinenze			0,90%		Legge Regionale 24 novembre 2003, n. 38 (BUR n. 112/2003)	
	Per i disabili aventi un reddito imponibile, ai fini dell'addizionale regionale all'IRPEF, non superiore a euro 32.600,00 e per i soggetti con a carico fiscalmente, ai sensi dell'articolo 12 del Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, un disabile e aventi un reddito imponibile, ai fini dell'addizionale regionale all'IRPEF, non superiore a euro 32.600,00. Qualora il disabile sia a carico di più soggetti, l'aliquota dello 0,9 per cento si applica solo nel caso in cui la somma dei redditi imponibili, ai fini dell'addizionale regionale all'IRPEF, non sia superiore a euro 32.600,00. Ai fini della presente legge, per disabile si intende il soggetto in situazione di handicap ai sensi dell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104						
		fino a euro 15.000,00			1,20%		0
	oltre euro 15.000,00	fino a euro 29.000,00	0,10%		1,30%		15,00
	oltre euro 29.000,00		0,10%	1,40%	44,00		

**FASCE DI RETRIBUZIONE E REDDITO PENSIONABILI PER LA LIQUIDAZIONE
DELLE PENSIONI CON DECORRENZA NELL'ANNO 2005**

1 – ANZIANITA' MATURATE AL 31 DICEMBRE 1992					
Fasce di retribuzione e di reddito		Aliquote percentuali di rendimento		Pensione corrispondente all'importo massimo della fascia con 40 anni di anzianità contributiva	
Importo annuo	Importo settimanale	Annua per 40 anni di anzianità contributiva	Mensile per ogni settimana di anzianità contributiva	Importo annuo	Importo mensile
Fino a euro 38.603,00	742,37	80	0,00153846	30.882,37	2.375,57
Oltre euro 38.603,00 Fino a euro 51.341,99 (fascia di euro 12.738,99)	742,37 987,35 244,98	60	0,0011538	7.643,09	587,93
Oltre euro 51.341,99 Fino a euro 64.080,98 (fascia di euro 12.738,99)	987,35 1.232,33 244,98	50	0,000961538	6.369,49	489,96
Oltre euro 64.080,98	1.232,33	40	0,00076923		

2 – ANZIANITA' ACQUISITE DAL 1° GENNAIO 1993					
Fasce di retribuzione e di reddito		Aliquote percentuali di rendimento		Pensione corrispondente all'importo massimo della fascia con 40 anni di anzianità contributiva	
Importo annuo	Importo settimanale	Annua per 40 anni di anzianità contributiva	Mensile per ogni settimana di anzianità contributiva	Importo annuo	Importo mensile
Fino a euro 38.603,00	742,37	80	0,00153846	30.882,37	2.375,57
Oltre euro 38.603,00 Fino a euro 51.341,99 (fascia di euro 12.738,99)	742,37 987,35 244,98	64	0,001230769	8.152,95	627,15
Oltre euro 51.341,99 Fino a euro 64.080,98 (fascia di euro 12.738,99)	987,35 1.232,33 244,98	54	0,001038461	6.879,05	529,16
Oltre euro 64.080,98 Fino a euro 73.345,70 (fascia di euro 9.264,72)	1.232,33 1.410,49 178,17	44	0,000846153	4.076,47	313,57
Oltre euro 73.345,70	1.410,49	36	0,000692307		

MASSIMALE DI RETRIBUZIONE IMPONIBILE
(articolo 2, comma 18, legge n. 335/1995)

Anno	Massimale di retribuzione pensionabile
1996	132.000.000
1997	137.148.000
1998	139.480.000
1999	141.991.000
2000	144.263.000
2001	148.014.000
euro	
2002	78.507,00
2003	80.391,00
2004	82.401,00
2005	83.967,00

**MINIMALE RETRIBUTIVO PER L'ACCREDITO DEI CONTRIBUTI
AI FINI DEL DIRITTO DELLE PRESTAZIONI PENSIONISTICHE**

**Articolo 7, comma 1, della legge 11 novembre 1983, n. 638;
articolo 1, comma 2, della legge 7 dicembre 1989, n. 389**

Anno	Importo mensile del trattamento minimo di pensione	Percentuale di ragguaglio della pensione	Minimale retributivo settimanale	Minimale retributivo annuo
1984	320.200	30	96.060	4.995.120
1985	345.700	30	103.710	5.392.920
1986	376.000	30	112.800	5.865.600
1987	397.400	30	119.220	6.199.440
1988	418.350	30	125.505	6.526.260
1989	452.300	40	180.920	9.407.840
1990	484.500	40	193.800	10.077.600
1991	519.550	40	207.820	10.806.640
1992	563.100	40	225.240	11.712.480
1993	577.750	40	231.100	12.017.200
1994	602.350	40	240.940	12.528.880
1995	626.450	40	250.580	13.030.160
1996	660.300	40	264.120	13.734.240
1997	686.050	40	274.420	14.269.840
1998	697.700	40	279.080	14.512.160
1999	710.250	40	284.100	14.773.200
2000	721.600	40	288.640	15.009.280
2001	740.350	40	296.140	15.399.280
euro				
2002	392,69	40	157,08	8.168,16
2003	402,12	40	160,85	8.364,20
2004	412,18	40	164,87	8.573,24
2005	420,02	40	168,00	8.736,00

CONTRIBUTO DI SOLIDARIETA'

Decreto 1 aprile 2004 del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali Previdenza Sociale, emanato in applicazione dell'articolo 3, comma 102, della Legge 24 dicembre 2003, n. 350

Anno	Limiti di importi (euro)		Importo contribuito
2004		fino a 174.183,75	Zero
	oltre 174.183,75	fino a 179.570,88	Totale pensione - 174.183,75 (importo massimo trattenuta euro 5.387,13)
	oltre 179.570,88		Totale pensione * 0,03
2005		fino a 176.731,75	Zero
	oltre 176.731,75	fino a 182.197,68	Totale pensione - 176.731,75 (importo massimo trattenuta euro 5.465,93)
	oltre 182.197,68		Totale pensione * 0,03

MINIMALE E MASSIMALE RETRIBUTIVO EX-INPDAI
articolo 6 della Legge 967/1953
articolo 2, comma 18, della Legge 335/95;
articolo 3, comma 7, Decreto Legislativo 181/97;

Anno	Minimale retributivo	Massimale retributivo	Tetto pensionabile
1960	1.823.250	5.382.000	
1961	1.869.291	5.506.580	
1962	2.130.375	6.204.249	
1963	2.470.000	7.026.500	
1964	3.120.000	8.820.500	
1965	3.510.000	9.867.000	
1966	3.510.000	9.867.000	
1967	3.835.000	9.867.000	
1968	3.835.000	9.867.000	
1969	4.615.000	11.960.000	
1970	5.315.000	13.455.000	
1971	5.525.000	13.903.500	
1972	5.525.000	13.903.500	
1973	6.630.000	16.445.000	
1974	7.150.000	17.641.000	
1975	8.905.000	17.641.000	
1976	9.633.000	18.538.000	
1977	10.907.000	19.435.000	
1978	11.804.000	20.656.000	
1979	14.001.000	21.677.500	
1980	17.082.000	21.677.500	
1981	22.074.000	29.900.000	
1982	22.074.000	29.900.000	
1983	22.074.000	29.900.000	
1984	23.139.090	30.896.666	
1985	34.855.080	41.860.000	
1986	35.560.156	42.682.250	
1987	47.414.640	51.727.000	
1988	50.348.480	155.181.000	51.727.000
1989	50.348.480	155.181.000	51.727.000
1990	50.348.480	155.181.000	51.727.000
1991	50.348.480	180.000.000	60.000.000
1992	65.494.000	195.000.000	65.000.000
1993	68.744.000	195.000.000	65.000.000
1994	68.744.000	195.000.000	65.000.000
1995	71.994.000	195.000.000	65.000.000
1996	74.594.000	195.000.000	65.000.000
1997	74.594.000	250.000.000	63.054.000
1998	74.594.000	254.250.000	64.126.000
1999	74.594.000	258.827.000	65.280.000
2000	74.594.000	262.968.000	66.324.000
2001	74.594.000	269.805.000	68.048.000

Segue Tabella P

euro			
2002	38.525,00	143.105,00	36.093,00
2003	8.364,20	146.540,00	36.960,00
2004	8.573,24	150.203,00	37.883,00
2005	8.736,00	153.057,00	38.603,00